

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 15 NOVEMBRE 1951

DCCXCVII.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 15 NOVEMBRE 1951

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE GRONCHI

INDI

DEL VICEPRESIDENTE LEONE

INDICE

| | PAG. | | PAG. |
|---|--------------|---|---------------------|
| Disegni di legge: | | Interrogazioni e interpellanze (Annunzio) | 33163 |
| (Approvazione da parte di Commissione in sede legislativa) | 33136 | Per lo straripamento del Po nel Pole- sine: | |
| (Deferimento a Commissioni in sede le- gislativa) | 33135 | SCELBA, <i>Ministro dell'interno</i> | 33163 |
| (Rimessione all'Assemblea) | 33136 | PRESIDENTE | 33163 |
| Disegno di legge (Seguito della discussione): | | Sui lavori della Camera: | |
| Costituzione e funzionamento degli or- gani regionali. (211) | 33144 | GULLO | 33140, 33142, 33143 |
| PRESIDENTE | 33144 | SCELBA, <i>Ministro dell'interno</i> | 33140 |
| GULLO | 33144 | PRESIDENTE | 33142, 33143, 33144 |
| BETTIOL GIUSEPPE | 33146 | VIOLA | 33144 |
| MARTUSCELLI | 33148, 33158 | Votazione nominale | 33146 |
| AMADEO | 33155 | | |
| CARPANO MAGLIOLI | 33155 | La seduta comincia alle 16. | |
| ROSSI PAOLO | 33157 | CECCHERINI, <i>Segretario</i> , legge il pro- cesso verbale della seduta di ieri. | |
| JERVOLINO ANGELO RAFFAELE | 33159, 33161 | (È approvato). | |
| AMENDOLA PIETRO | 33161 | Deferimento di disegni e di proposte di legge a Commissioni in sede legislativa. | |
| RUSSO, <i>Relatore</i> | 33161 | PRESIDENTE. Sciogliendo la riserva fatta in precedenti sedute, ritengo che i seguenti provvedimenti possano essere deferiti all'esame e all'approvazione delle Commissioni com- petenti, in sede legislativa: | |
| SCELBA, <i>Ministro dell'interno</i> | 33162 | SULLO ed altri: « Nuove norme per la di- sciplina della costruzione dei campi sportivi » (2263); | |
| Proposte di legge: | | « Modifiche alla legge 13 marzo 1950, n. 120, recante norme relative all'ordinamento dell'Istituto nazionale per i dipendenti da enti locali (I.N.A.D.E.L.) » (2288); | |
| (Annunzio) | 33136 | | |
| (Deferimento a Commissioni in sede le- gislativa) | 33135 | | |
| Proposta di legge (Svolgimento): | | | |
| PRESIDENTE | 33137, 33138 | | |
| RIGGIO | 33137, 33138 | | |
| GORINI | 33138 | | |
| MIEVILLE | 33138 | | |
| CAVALLARI | 33138 | | |
| RESTA, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i> | 33139 | | |

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 15 NOVEMBRE 1951

« Indennità spettanti agli ufficiali incaricati dell'insegnamento presso gli Istituti di reclutamento e d'istruzione della Guardia di finanza » (2289);

« Concessione di un contributo straordinario, a carico dello Stato, di 20 milioni di lire a favore dell'Ente nazionale case rurali, agrarie ed enti ausiliari » (2290);

« Concessione di un contributo per spese di vestiario agli ufficiali ed ai sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica inviati all'estero in missione di lunga durata » (2292);

MANZINI: « Assegnazione di un nuovo termine per la presentazione delle domande di pagamento delle indennità di cui agli articoli 1 e 15 della legge 9 gennaio 1951, n. 10 » (2295);

« Autorizzazione alla Cassa depositi e prestiti a provvedere per la sopraelevazione dell'edificio sede dei suoi uffici con impiego di parte del fondo di riserva della Cassa medesima » (2296);

« Provvedimenti a favore dei portieri e lavoratori addetti alla pulizia degli immobili urbani dipendenti da cooperative edilizie a contributo statale e da istituti autonomi per le case popolari » (2297);

« Autorizzazione alla Cassa depositi e prestiti a concedere al comune di Palermo mutui per il risanamento urbanistico ed edilizio della città » (2298) (*Urgenza*);

« Provvedimenti vari in materia di assegni familiari » (2299).

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Approvazione di disegni di legge da parte di Commissione in sede legislativa.

PRESIDENTE. Comunico che nella sua riunione di stamane, in sede legislativa, la Commissione speciale per la ratifica dei decreti legislativi ha approvato i seguenti disegni di legge:

« Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 9 luglio 1947, n. 667, concernente sistemazione a ruolo, mediante concorso interno per titoli, del personale contrattista delle ferrovie dello Stato » (*Modificato dalla Commissione speciale del Senato*) (520-72-B);

« Ratifica del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 731, concernente gli organici transi-

tori degli ufficiali della aeronautica » (*Modificato dalla Commissione speciale del Senato*) (520/123-B);

« Ratifica, con modificazioni, dei decreti legislativi 13 settembre 1946, n. 90, e 8 settembre 1947, n. 1045, concernenti la istituzione degli enti comunali di consumo e la concessione dei relativi finanziamenti » (520/49) (*con modificazioni*);

« Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 6 marzo 1948, n. 341, concernente modificazioni alla legge 20 marzo 1865, n. 2248, per la collaudazione dei lavori pubblici » (520/85) (*con modificazioni*).

Rimessione all'Assemblea di un disegno di legge.

PRESIDENTE. Comunico che nella riunione di stamane della Commissione speciale per la ratifica dei decreti legislativi, il rappresentante del Governo ha chiesto che il disegno di legge: « Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 633, concernente l'acceleramento per l'ammissione al gruppo A, mediante concorso interno per titoli ed esami, del personale laureato di ruolo delle ferrovie dello Stato » (*Modificato dalla Commissione speciale del Senato*) (520/107-B), già deferito alla Commissione speciale in sede legislativa, sia rimesso per l'approvazione alla Camera.

Il disegno di legge rimane pertanto assegnato alla medesima Commissione, in sede referente.

Annunzio di proposte di legge.

PRESIDENTE. Comunico che sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa parlamentare:

dai deputati Leone e Riccio:

« Sospensione dell'entrata in vigore del secondo comma dell'articolo 7 della legge 24 maggio 1951, n. 392 » (2303);

dal deputato Leone:

« Applicazione del secondo comma dell'articolo 9 della legge 24 maggio 1951, n. 392, ai primi pretori già collocati nel ruolo dei consiglieri di appello » (2304);

dai deputati Capalozza, Bianco e Diaz Laura:

« Disposizione integrativa dell'articolo 9 della legge 24 maggio 1951, n. 392, per i consiglieri di appello già primi pretori » (2317);

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 15 NOVEMBRE 1951

dal deputato Bartole:

« Modifica dell'articolo 13 della legge 9 gennaio 1951, n. 10, recante norme in materia di indennizzi per le requisizioni operate dalle forze armate alleate » (2316).

Avendo i proponenti rinunciato allo svolgimento, le proposte saranno stampate, distribuite e trasmesse alle Commissioni competenti.

Svolgimento di una proposta di legge.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento della proposta di legge di iniziativa dei deputati Riccio, Cavallari, Cavallotti e Preti:

« Completamento della facoltà di medicina e chirurgia presso l'università degli studi di Ferrara ».

L'onorevole Riccio ha facoltà di svolgere questa proposta di legge.

RICCIO, Signor Presidente, onorevoli colleghi, mi richiamo alla relazione scritta, premessa alla proposta di legge, la quale è stata firmata, oltre che da me, dai colleghi Cavallari, Cavallotti e Preti. Siamo uomini politici appartenenti a vari settori; e ciò dimostra come si tratti di un problema che riguarda la cultura, l'alta cultura universitaria e che ha aspetti scientifici e non politici. Le ragioni che consigliano il completamento della facoltà di medicina e chirurgia dell'università di Ferrara sono di vario genere. Va notato, anzitutto, che precedente legislatore ne prese solenne impegno. Infatti, nella relazione al disegno di legge, presentato dal ministro dell'educazione nazionale d'intesa con quello delle finanze il 16 giugno 1942, era tassativamente detto che la regificazione avrebbe comportato in un secondo tempo la necessità della risoluzione del problema del completamento della facoltà, da principio limitata ai primi due bienni. Ed è logico. Da un punto di vista didattico era indispensabile una progressione di realizzazione. Ma, dopo alcuni anni di vita, è indispensabile il completamento; è una necessità assoluta ed è una conseguenza ineluttabile di quanto è stato fatto.

ERMINI. Ma quanti anni vi sono a Ferrara?

RICCIO. Ve ne sono già quattro; due bienni.

ERMINI. Ed allora è necessario.

RICCIO. Mi pare chiaro. È una necessità; è un bisogno degli studi.

GIOVANNINI. Così è; e bisogna farlo.

RICCIO. E vi sono altre ragioni. Occorre assicurare una continuità d'insegnamento e rendere feconda la pratica degli strumenti tecnici necessari per la preparazione del medico. Ciò sarà possibile evidentemente solo in una facoltà avente tutti i corsi. La preparazione integrale di un medico può avvenire solo in una facoltà completa, senza costringere lo studente a cambiare università, maestri e metodi.

Una terza ragione, infine, è data dalla opportunità di decentrare gli studenti. Il decentramento degli studenti è problema di grande attualità. In molte università non si ha quasi mai, neppure all'esame, l'incontro tra lo studente ed il professore; occorre, invece, fare in modo che la scuola sia davvero il centro della formazione. La scuola deve formare il professionista; e questo purtroppo non avviene.

Ma a parte ciò, per Ferrara, vanno ricordate la tradizione di quella università, la sua lunga e gloriosa storia ed i brillanti risultati sempre conseguiti. La università estense ed ariostesca costituisce tutta la gloria di Ferrara, e Ferrara ha una storia di cultura e di libertà.

Non mi soffermerò, in questa sede, a ragguagliare i colleghi sui benefici che deriverebbero alla città ed alla sua provincia dal completamento auspicato, riservandomi eventualmente di farlo, illustrando anche più ampiamente le ragioni dianzi accennate, in sede di discussione di merito della proposta di legge.

Una obiezione è stata mossa in ambiente non sereno; ma essa non vale. Non bisogna confondere il problema del completamento della facoltà medica con quello della clinicizzazione degli ospedali. Si tratta di due problemi del tutto diversi, che non vanno confusi fra di loro e la di cui risoluzione non è necessariamente congiunta. Vi può essere completamento di facoltà e non clinicizzazione; come vi può essere la clinicizzazione indipendentemente dal completamento della facoltà. Ne è prova il fatto che la domanda di clinicizzazione è stata da tempo formulata. Comunque, la proposta, come è chiaro, tende a far dare alla università di Ferrara tutti i mezzi finanziari necessari per il funzionamento della facoltà medica. Nessuno vuol disturbare o distruggere gli ospedali di Ferrara; anzi li si vuole potenziare al massimo. Se potesse venire un qualunque danno a quelle istituzioni, io non avrei presentato la proposta di legge. Comunque si potrà sempre, con il completamento della facoltà medica, avvisare i mezzi

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 15 NOVEMBRE 1951

e gli strumenti idonei al maggior sviluppo anche degli ospedali.

Senza dilungarmi oltre sopra questo problema di evidente opportunità, mi limito a raccomandare ai colleghi la presa in considerazione della proposta di legge.

GORINI. Chiedo di parlare contro la presa in considerazione.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GORINI. Sembrerà strano che proprio io, deputato di Ferrara, prenda la parola in senso non favorevole a questa proposta di legge, io che mi sono laureato in detta università e, quale ferrarese, sono attaccato da un sentimento, direi, effettivo ad essa; antica e nobile università fondata da Alberto d'Este, che accoglie i resti mortali di Ludovico Ariosto dove si è addottorato Copernico, e che indubbiamente costituisce decoro per la città che la ospita.

Ma io parlo in questo momento, sì, come deputato, non dimenticandomi però di essere consigliere comunale di Ferrara, ove esiste l'arcispedale di Sant'Anna, il quale adempie, in un vero stato d'angustia finanziaria, alle sue ardue e benefiche funzioni.

RICCIO. Chi lo tocca l'ospedale?

GORINI. In linea di massima, sono perfettamente d'accordo circa il completamento della facoltà di medicina in detta università; ma quando si tende a tale completamento senza peraltro preoccuparsi delle attrezzature e dei locali o istituti idonei per lo svolgimento dei nuovi compiti, ci troveremo di fronte ad un completamento di facoltà che è semplicemente sulla carta, e di per sé inoperante.

E la mia perplessità sorge da questa considerazione: che una volta completata la facoltà in questione, naturalmente si dovrà addivenire alla clinicizzazione dell'unico ospedale locale. Ed allora, quali gli inconvenienti? Premesso che i milioni occorrenti per la costruzione degli edifici di cui necessiterà la facoltà di medicina completata non esistono, la conseguenza si tradurrà nell'obbligo, almeno, per l'arcispedale di Sant'Anna di Ferrara di mettere a disposizione dell'insegnamento universitario locali e leggi dei quali assolutamente l'arcispedale stesso è carente. L'argomento è molto serio e complesso, investe non solo problemi strettamente dell'ospedale, dell'università, ma anche problemi di ambienti diversi, e fra questi quelli del comune di Ferrara, dell'amministrazione provinciale, degli enti economici locali, e soprattutto dell'assistenza pubblica.

Non manca la considerazione obiettiva che per l'ospedale di Ferrara non è stata ancora formalmente richiesta la clinicizzazione, però tale richiesta oggi, in realtà, è posta attraverso questo disegno di legge. Pertanto l'argomento deve essere considerato, per lo meno, con quei criteri di prudenza che esso richiede.

RICCIO. Ma si migliorerà l'ospedale!...

GORINI. Ripeto che l'arcispedale di Sant'Anna si trova nell'assoluta impossibilità di cedere i locali, sia pure modesti, dato il rilevante numero di ammalati costretti oggi in uno spazio insufficiente anche ai più semplici bisogni dell'assistenza e della cura, specie in rapporto all'aumentato numero dei ricoverati. Alcuni reparti non fronteggiano nemmeno mediante ripieghi le necessità delle punte massime. L'affollamento di altri reparti, specie quello infettivo, è causa di gravi preoccupazioni sanitarie per l'impossibilità di osservanza precisa delle norme profilattiche.

Ora, in previsione di questi inconvenienti, onorevoli colleghi, allo stato attuale delle cose, vi invito a votare contro la presa in considerazione di questa proposta di legge.

MIEVILLE. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Non gliene posso dare facoltà, onorevole Mieville. La dichiarazione di voto è ammessa in tutti i casi nei quali il regolamento non limiti specificamente il numero degli interventi. Per la presa in considerazione delle proposte di legge, il regolamento dispone che può parlare solo un deputato contro la presa in considerazione, al quale può replicare soltanto il proponente, od uno dei proponenti, se la proposta di legge è di iniziativa di più deputati.

CAVALLARI. Quale cofirmatario della proposta di legge Riccio, chiedo di parlare per replicare all'onorevole Gorini.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAVALLARI. Onorevoli colleghi, un deputato della maggioranza, l'onorevole Riccio, proponente insieme con altri di questa proposta di legge, ha chiesto a voi di approvare la presa in considerazione della proposta stessa; un altro deputato della maggioranza, l'onorevole Gorini, si è opposto alla presa in considerazione. Permettete, ora, ad un deputato dell'opposizione di cercare di trovare un termine di accordo fra i due deputati della maggioranza, che hanno dimostrato pareri diversi, se non addirittura contrastanti, in merito a questo argomento. E, per la verità, onorevoli colleghi, io credo che una via d'accordo si possa trovare, sol

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 15 NOVEMBRE 1951

che si considerino alcuni elementi fondamentali, di tale evidenza, che mi meraviglio come l'onorevole Gorini abbia dimostrato di non averli afferrati.

Devo dichiarare che, proprio come deputato della città di Ferrara, al pari dell'onorevole Gorini, non avrei nemmeno per un minuto pensato alla possibilità di apporre la mia firma a quella proposta di legge, se, non dico io avessi temuto, ma se solo si fosse presentata anche la eventualità più lontana che con questa proposta di legge, tendente a completare la facoltà di medicina e chirurgia della nostra città, si potesse, in qualche modo, influire negativamente sul nostro ospedale.

Tutti sappiamo molto bene che cosa un ospedale rappresenti per una città; tutti sappiamo quali sono, in prevalenza, i ceti che a questa istituzione si rivolgono e che da questo istituto traggono tanto grandi e così numerosi benefici. Se vi fosse stato, ripeto, un qualche dubbio che il completamento della facoltà di medicina avrebbe potuto comportare un nocimento all'ospedale, indubbiamente da parte di un deputato ferrarese e da parte anche di un deputato, che ferrarese non è di nascita, ma lo è di adozione, in quanto insegna in quell'ateneo, come l'onorevole Riccio, non sarebbe stata presentata una proposta di tal genere.

Mi sia consentito di affermare il mio stupore per il fatto che solo ora da parte di alcuni ambienti si sia con così grande insistenza fatto presente lo stato di disagio in cui si trova l'ospedale di Ferrara. È stato affermato da alcuni (e di costoro si è fatto portavoce l'onorevole Gorini) che le attrezzature e la possibilità di ricettività di questo ospedale sono insufficienti alle necessità. Io non stento a prender atto di questa affermazione e ad associare il mio ai rammarichi espressi da tutti coloro i quali ritengono che le attrezzature di questo ospedale debbano essere aumentate e migliorate; però non posso consentire con coloro i quali affermano che il completamento della facoltà di medicina e chirurgia porta come automatica conseguenza la clinicizzazione dell'ospedale.

ERMINI. È proprio il contrario.

CAVALLARI. D'accordo, sono due problemi profondamente diversi; anzi, con il collega che mi ha interrotto, direi che si tratta di due questioni contrarie.

In sostanza, quando chiediamo il completamento della facoltà di medicina, che rappresenta veramente una esigenza — come ha

dimostrato succintamente l'onorevole Riccio — sentita da gran parte della nostra cittadinanza e che trova il suo fondamento concreto in promesse di carattere ufficiale che in passato sono state fatte alla nostra cittadinanza, quando chiediamo questo — dico — non domandiamo che questo completamento avvenga a discapito dell'ospedale, ma, al contrario, da esso deve derivare un rafforzamento dell'attrezzatura ospedaliera della nostra città. Se attualmente non esistono in Ferrara quegli istituti che si renderanno necessari per l'esercizio dell'insegnamento dell'ultimo biennio di medicina e chirurgia, sarà indispensabile costruirli, ed ampliare gli impianti attualmente esistenti. Ma tutto questo — costruzione di nuovi impianti od ampliamento di quelli esistenti — non vedo come possa essere interpretato come un soffocamento dell'ospedale esistente nella nostra città.

Un'ultima considerazione desidero fare. In questo momento non dobbiamo discutere il merito della proposta di legge; noi non dobbiamo neppure, sulla proposta di legge che è stata illustrata, esprimere un voto che voglia suonare approvazione o reiezione della proposta stessa. Gli onorevoli colleghi sono chiamati soltanto a pronunciarsi sulla presa in considerazione di questa proposta di legge.

In tutta coscienza credo di poter affermare, quale proponente e quale deputato della città di Ferrara, che se nel corso della discussione della proposta di legge in sede di Commissione o in Assemblea plenaria verranno portati altri argomenti, oltre a quelli esposti dall'onorevole Gorini, che potranno veramente convincere noi e voi che la nostra proposta di legge nuoce all'ospedale ed alla cittadinanza, in quel caso noi saremo senz'altro disposti a ritirare la proposta di legge. Dovete, nel contempo, consentire che la proposta sia presa in considerazione, esaminata e vagliata in modo che ai suoi oppositori sia data la possibilità di sviluppare ulteriormente i loro argomenti ed ai suoi sostenitori sia consentito di esporre più diffusamente ciò che in questo momento io ho avuto l'onore di accennare sommariamente a voi.

PRESIDENTE. Il Governo ha osservazioni da fare?

RESTA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il Governo, con le consuete riserve, non si oppone alla presa in considerazione della proposta di legge.

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 15 NOVEMBRE 1951

PRESIDENTE. Pongo in votazione la presa in considerazione della proposta di legge Riccio e altri.

(È approvata).

La proposta sarà trasmessa alla Commissione competente

Sui lavori della Camera.

GULLO. Chiedo di parlare sui lavori della Camera.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GULLO. Onorevoli colleghi, mentre la situazione si mantiene tragica nel Mezzogiorno in conseguenza delle recenti alluvioni, le notizie che vengono dal settentrione si fanno ogni giorno sempre più gravi. Le notizie ultime sono addirittura di una gravità eccezionale, perché città sono minacciate dalle alluvioni direttamente, e forse la minaccia si è già risolta nel danno.

Ora, a noi pare che discutere di altri argomenti, mentre una tragedia di tanta vastità si è abbattuta su tutto il territorio nazionale, sia (e uso un aggettivo benevolo) tutt'altro che opportuno. La nostra presenza qui alla Camera può essere giustificata soltanto da un fatto: che si discuta la legge speciale con la quale andare incontro alle numerose vittime delle alluvioni e riparare gli spaventevoli danni che ne sono derivati alle regioni colpite.

Noi chiediamo formalmente che se la Camera deve restare aperta (io non parlo della seduta in corso che può anche essere esaurita secondo l'ordine del giorno), da domani si debba iniziare senz'altro la discussione del disegno di legge eccezionale; altrimenti, signor Presidente, trovo più che giustificato che la Camera sospenda i lavori al fine di dar modo a tutti i rappresentanti della nazione di recarsi nelle regioni alluvionate.

Insistiamo quindi nel chiedere al Governo che esso presenti alla Camera nella seduta di domani il disegno di legge speciale, che del resto è già stato annunziato attraverso la stampa e per il quale pare che il Consiglio dei ministri si sia già riunito. Non si può contestare l'urgenza, più che pressante, di tale provvedimento, e, ripeto, i lavori della Camera possono essere giustificati soltanto in quanto siano dedicati esclusivamente alla discussione di esso. Vorremmo, quindi, sentire dal Governo quale è lo stato del disegno di legge.

SCELBA, *Ministro dell'interno*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCELBA, *Ministro dell'interno*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, dalle ultime informazioni pervenute dovremmo ritenere che il punto critico dell'alluvione debba considerarsi superato nel senso che, date le migliorate condizioni atmosferiche, non sono da prevedere ulteriori danni se non quelli dipendenti dalle condizioni atmosferiche verificatesi nei giorni passati. Il Governo proprio oggi ha dedicato tutta la mattinata all'esame della situazione delle zone alluvionate. Non si tratta di un problema di leggi speciali, ma di intervento immediato per andare incontro alle popolazioni danneggiate e per ripristinare la situazione esistente prima delle alluvioni.

Le istruzioni che sono già state impartite in questo senso per l'Italia meridionale hanno dato risultati notevolissimi, prima ancora che un disegno di legge speciale sia sottoposto all'esame dal Parlamento. Il Governo, superando impacci burocratici e difficoltà di ordine legislativo, ha scelto la via delle realizzazioni concrete. Applicando le disposizioni sul pronto soccorso, è intervenuto non soltanto per compiere le opere di pronto soccorso in senso stretto, ma anche per riparare danni di competenza degli enti locali (comuni e province).

La circolare che è stata emanata fin dal 19 ottobre dal ministro dell'interno, d'accordo con i ministri dei lavori pubblici, delle finanze e del lavoro, ha stabilito questi criteri: procedere immediatamente al ripristino delle opere pubbliche che sono state danneggiate dalle alluvioni, puntando decisamente sull'intervento degli enti locali, riservandosi lo Stato di fornire i mezzi ai comuni e alle province deficitarie.

Con questo sistema, noi possiamo già comunicare — mi riferisco al sud — i risultati notevolissimi che sono stati raggiunti. Per esempio, nel campo della riparazione degli acquedotti, delle vie di comunicazione e dei servizi sanitari, abbiamo raggiunto quasi l'ottanta per cento della situazione pre-alluvionale.

L'azione si è svolta, come ho detto, fuori degli usuali rigorosi criteri interpretativi delle leggi vigenti, ma ha voluto tener presente la necessità di un immediato e tempestivo intervento.

Il Governo, stamane, ha esaminato anche la situazione che si è determinata al nord, e siamo arrivati alla stessa conclusione: la necessità di intervenire con tutti i mezzi, superando rigorismi formali che potrebbero rendere più problematico il pronto ristabi-

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 15 NOVEMBRE 1951

limento della situazione; fornire ai comuni, alle province, ai consorzi di bonifica e ai privati i mezzi per procedere rapidamente alla ricostituzione della situazione esistente prima dell'alluvione.

La stessa presentazione d'una legge speciale, per quanto tempestiva e per quanto il Parlamento possa procedere con rapidità, richiederebbe sempre un certo numero di sedute ed un certo tempo, tempo che sarebbe perduto per l'opera che stiamo compiendo.

Nella seduta odierna il Consiglio dei ministri ha stanziato altri 2 miliardi per interventi di pronto soccorso. È ovvio che tutte le opere che sono state danneggiate o distrutte non possono essere ripristinate nel giro di 24 ore.

Il primo problema che si è posto il Governo è stato quello di intervenire a favore delle popolazioni sinistrate. Tutti i mezzi sono stati messi a disposizione delle autorità locali affinché le popolazioni avessero a risentire il minor danno possibile dalla tragica situazione.

Per quanto si riferisce all'alloggiamento, al vitto e al vestiario, noi possiamo assicurare la Camera che abbiamo fornito alle zone alluvionate del sud quantitativi di merci sufficienti a coprire tutte le persone che sono rimaste senza tetto o senza vestiti; ed abbiamo fornito anche quantitativi di generi alimentari, che hanno superato le stese esigenze reclamate dalle province. Infatti, si è verificato il caso di province che hanno chiesto al Governo di non inviare generi alimentari messi a disposizione, perché non necessari per i bisogni locali.

Il problema più serio è quello delle case; è non può essere risolto che costruendo le case, il che non può farsi in pochi giorni. Ma, utilizzando la stessa disposizione sul pronto soccorso, il Ministero dei lavori pubblici ha già impartito istruzioni per la costruzione delle case per le persone che sono rimaste senza tetto e che oggi si trovano ricoverate in ospedali, in scuole, in seminari o in altri edifici pubblici.

Dalle relazioni che abbiamo avuto siamo in grado di poter assicurare (mi riferisco sempre al Mezzogiorno d'Italia) che per la fine dell'anno potremo restituire un tetto a tutte le persone rimaste senza casa.

C'è un secondo problema di una serietà particolare, cioè la ricostruzione di centri abitati situati in posizioni montane soggette continuamente alle alluvioni. Essi non meritano di essere più ricostruiti nelle zone dove

attualmente si trovano. Anche questo problema è stato posto allo studio; indipendentemente da ogni e qualsiasi legge, in via di fatti, gli uffici locali hanno ricevuto istruzioni di predisporre immediatamente un piano completo per procedere alla ricostruzione di questi centri che le alluvioni hanno distrutto parzialmente e che non conviene ricostruire negli stessi luoghi.

Anche per questo settore siamo in una fase di realizzazione concreta; mentre le opere di competenza statale sono in fase di avanzato ristabilimento. Le comunicazioni delle vie nazionali e le comunicazioni ferroviarie sono state riattivate; passerelle lanciate al posto di ponti, non essendone possibile la immediata ricostruzione, hanno facilitato il ristabilimento delle comunicazioni.

Sono in corso pure le opere di ricostruzione degli argini distrutti dalle piene delle acque, in modo da impedire che prossime piogge, anche di portata normale, debbano costituire nuovo pericolo per le popolazioni. Ripeto che tutto questo viene fatto utilizzando le leggi esistenti e con le disponibilità già fornite dal Ministero del tesoro.

Un altro problema preso in considerazione dal Governo riguarda la pronta rimessa in pristino delle campagne. Il Governo ha impartito disposizioni perché siano messe a disposizione dei piccoli coltivatori diretti od anche di grandi proprietari, se non dispongono di mezzi liquidi, le sementi perché nella prossima primavera i terreni che lo consentano possano essere messi di nuovo a coltura, sì da risparmiare il danno che potrebbe derivare al paese dalla perdita delle lavorazioni agricole fatte durante il periodo autunnale.

Per quanto riguarda il risarcimento dei danni, data la portata finanziaria del problema, non può essere risolto con la tempestività con cui si è provveduto a risolvere altri problemi. Occorre anzitutto un esame analitico dei danni, e poi delle singole situazioni personali, non potendosi mettere sullo stesso piede il grande proprietario col piccolo. Ma anche per questo settore è già pronto un provvedimento del ministro dell'agricoltura, il quale prevede sussidi e finanziamenti con il contributo dello Stato sugli interessi, per venire incontro alla proprietà agricola, affinché possano essere ripristinati gli impianti e le opere di bonifica e di trasformazione fondiaria e comunque i terreni possano essere messi in condizione di produrre. Queste disposizioni che abbiamo già attuato nel Mezzogiorno e che hanno dato dei risultati insperati (mai nel passato un Governo è intervenuto con tanta tempesti-

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 15 NOVEMBRE 1951

vità e adeguatezza) noi intendiamo estenderle ora alle province del nord.

LACONI. Avete lasciato le popolazioni nell'abbandono. (*Vive proteste al centro e a destra*).

SCELBA, *Ministro dell'interno*. Onorevole Laconi, affermare che le popolazioni siano rimaste nell'abbandono è affermare cosa che non risponde a verità.

LACONI. Perché non prova ad andare sul luogo per vedere qual'è la situazione?

SCELBA, *Ministro dell'interno*. Nessuno può pretendere, onorevole Laconi, da alcun Governo che si facciano dei miracoli. (*Interruzioni all'estrema sinistra*).

LACONI. Bisogna finirla con questo ottimismo vuoto ed illusorio.

SCELBA, *Ministro dell'interno*. Onorevole Laconi, se vuole fare della opposizione per l'opposizione, ella avrà sempre modo di criticare. Io ho già detto e spiegato che, salvo quello che si riferisce al problema della casa, problema che non può essere evidentemente risolto in poche ore o in pochi giorni, ma che comunque è in via di soluzione per ricoverare quelle centinaia...

GRILLI. Ci sono delle ville vuote: requisitele! Questo è il dovere del Governo. (*Commenti*).

SCELBA, *Ministro dell'interno*. Se i colleghi parlano di requisire, io posso dire che sono stati requisiti seminari, scuole, ospedali, tutto quello che era possibile per dare alloggio ai sinistrati.

Per quanto si riferisce poi alla situazione nel nord, il Governo, come ho già accennato, ha posto allo studio un provvedimento di legge di carattere generale, che sarà presentato al Parlamento, e non avrà l'effetto di accelerare l'esecuzione delle opere che si possono fare sino da questo momento e che si stanno facendo, ma soltanto di dare una sistemazione organica a tutta la materia e di provvedere a quelle opere che richiederanno più tempo, maggiore impegno e maggiore spesa.

La sistemazione definitiva (e mi riferisco alle grandi opere di sistemazione dei fiumi o dei bacini montani), o la costruzione delle nuove cittadine che dovranno sostituire i vecchi centri abitati pericolanti, e il risarcimento dei danni alle famiglie e persone rimaste sinistrate, saranno l'oggetto specifico di leggi speciali che saranno presentate al Parlamento. Ma la presentazione di tali leggi non servirà ad accelerare i lavori che si possono fare oggi, perché tutti i lavori che possono essere fatti oggi, con le leggi o senza

le leggi, vengono fatti dal Governo (*Applausi al centro e a destra*); è nostro intendimento ripristinare nel modo più rapido possibile, superando ogni impaccio burocratico e ogni difficoltà di ordine formale, la situazione preesistente alle alluvioni.

I colleghi che sono stati nel mezzogiorno d'Italia e che hanno potuto vedere in concreto l'azione che si va svolgendo devono e possono dare atto, e molti l'hanno già dato, che mai nel passato si era vista in quelle regioni, purtroppo continuamente colpite da terremoti, alluvioni o altro genere di disastri, un'azione concreta, realistica e realizzatrice come quella attuata dall'attuale Governo.

Con queste assicurazioni, non ritengo sia il caso che il Parlamento sospenda i lavori o incominci una discussione accademica, teorica, astratta, di quel che si dovrebbe fare in mancanza di un progetto concreto. Il Governo metterà il Parlamento al più presto possibile in condizioni di discutere la soluzione integrale — diremo — dei problemi, senza che questo pregiudichi anche soltanto di 24 ore la soluzione concreta delle questioni che possono essere risolte oggi dall'azione del Governo.

Prendo occasione da queste dichiarazioni per rivolgere, a nome del Governo e certamente del Parlamento e del paese, anche alle popolazioni del nord la solidarietà piena con le famiglie che hanno avuto delle vittime, verso tutti i danneggiati dalle alluvioni, insieme con l'assicurazione che il Parlamento della Repubblica italiana farà quello che impone il dovere della solidarietà nazionale e dell'amore verso i nostri fratelli. (*Applausi al centro e a destra*).

GULLO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Mi permetta di farle prima osservare che la motivazione che ella dà alla proposta di sospensione dei lavori non giova alla funzionalità della Camera, la quale in tanto può compiutamente adempiere al suo alto mandato in quanto è aperta, ed essendo aperta può efficacemente stimolare e controllare l'azione del Governo.

Quanto all'opportunità che i parlamentari si rechino sui luoghi inondati, questo gesto di fraternità umana e di solidarietà sociale, di cui nessuno disconosce l'importanza, potrà essere compiuto domani, quando, per la normale interruzione dei nostri lavori, i deputati potranno partire e sostare tre giorni nelle zone colpite.

GULLO. Mi consenta di dire questo: che la Camera per funzionare debba stare aperta,

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 15 NOVEMBRE 1951

è una affermazione, dirò così, assiomatica. Però a me preme — e credo a tutta la Camera — constatare questo fatto: sono state svolte, in questo e nell'altro ramo del Parlamento, interrogazioni e interpellanze sulle alluvioni e sui danni da esse prodotti; ma alla Camera e al Senato si è visto che a rispondere a queste interrogazioni, per una tragedia così vasta che si è abbattuta sulla nazione, è intervenuto soltanto un sottosegretario. (*Proteste al centro e a destra*).

Una voce al centro. Ma no!

GULLO. Se oggi io non avessi fatto la proposta di sospensione dei lavori, e non avessi così posto le condizioni perché il ministro dell'interno prendesse la parola, noi non sapremmo nulla del programma che il Governo... (*Proteste al centro e a destra*). Sentite, voi gridate per il gusto di gridare. Io domando a ciascuno di voi: prima di ascoltare in questo momento il ministro dell'interno, chi di voi ha sentito esporre qui alla Camera qualcosa che si possa chiamare programma di attività per andare incontro alle vittime delle alluvioni? (*Interruzioni al centro e a destra*).

SAILIS. Tre o quattro volte ogni giorno.

GULLO. Nessuno di voi lo ha sentito.

Signor Presidente, domando al Governo se esso crede opportuno o meno che il Parlamento intervenga direttamente nel predisporre i mezzi migliori per andare incontro alle vittime delle alluvioni...

QUARELLO. Lo sta facendo.

TONENGO. Onorevole Gullo, cominci a mettere a disposizione degli alluvionati i suoi capitali! (*Commenti*). ✕

GULLO. ...e per risarcire i danni prodotti dalle alluvioni.

L'onorevole Scelba ha elencato i numerosi problemi che attendono di essere risolti ed abbiamo sentito dalla sua parola quanto siano urgenti e quanto siano complessi questi problemi. Ma io penso — e con me credo che debbano pensare tutti coloro che, senza cedere a partiti presi, vogliono valutare, così come vanno valutate, le parole del ministro dell'interno — che il ministro dell'interno non abbia detto niente di concreto e di positivo. (*Commenti al centro e a destra*).

PRESIDENTE. Onorevole Gullo, ella ha chiesto di parlare sull'ordine dei lavori. Ella non può improvvisare ora una mozione di sfiducia al Governo! (*Vivi applausi al centro e a destra*).

GULLO. Non intendo far ciò. Anzi sono dolente che l'onorevole Scelba abbia assunto

— un tono polemico... (*Proteste al centro e a destra*).

PRESIDENTE. No! Onorevole Gullo, ella sa benissimo di dire cosa non rispondente a verità. Parli della sua proposta, o io mi troverò costretto a toglierle la parola.

GULLO. Io insisto nella proposta di sospensione, specie dopo aver sentito il ministro dell'interno, il quale ci ha fatto sapere che è nei proponimenti del Governo di presentare una legge speciale. Almeno così ha chiuso il suo discorso. Noi intendiamo esprimere l'opinione che una legge speciale è necessaria non esclusivamente per le opere, diremo così, di fondo, per le grandi opere pubbliche che occorre fare affinché le popolazioni non siano un'altra volta esposte ai pericoli e ai danni che hanno ora subito. Anzi, a nome del Mezzogiorno, io dichiaro che questa discussione si deve fare...

PRESIDENTE. E per farla ella chiede l'aggiornamento dei lavori, cioè propone di chiudere il Parlamento!

GULLO. Noi intendiamo affrettare la data di discussione della legge speciale, la quale, secondo noi, non deve affrontare soltanto i problemi fondamentali, ossia quei problemi che vanno risolti per evitare il ripetersi di una sciagura simile, ma noi affermiamo che la legge speciale sia anche necessaria per risolvere i grandi e complessi problemi contingenti. Noi non abbiamo sentito che questi problemi siano avviati a soluzione attraverso le parole del ministro dell'interno. Ma soprattutto sappiamo che questi problemi non sono avviati a soluzione per quanto noi stessi abbiamo constatato visitando i luoghi alluvionati. Non è esatto, non è vero...

PRESIDENTE. Onorevole Gullo, le ripeto di concludere. Ella ha detto che mantiene la proposta. Ella l'ha sufficientemente motivata riferendosi a ciò che ha detto il ministro dell'interno. Ella non può anticipare qui una discussione.

GULLO. Non anticipo niente.

Per queste ragioni mantengo la proposta di sospensione dei lavori fino a quando il Governo non avrà presentato la legge speciale. (*Applausi all'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. È mio dovere dire alla Camera e al paese che il sistema proposto di sospendere i lavori dell'Assemblea allo scopo di reclamare dal Governo la maggiore rapidità nella presentazione di un disegno di legge è, dal punto di vista delle funzioni e dei doveri della Camera (che è il punto di vista più caratteristicamente proprio alle mie

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 15 NOVEMBRE 1951

responsabilità) il più antiparlamentare e il più antidemocratico che si possa sostenere (*Vivissimi, prolungati applausi a sinistra, al centro e a destra — Proteste all'estrema sinistra*).

VIOLA. Chiedo di parlare per fare una proposta.

PRESIDENTE. Dopo, onorevole Viola. Ora si deve votare sulla proposta Gullo.

Pongo in votazione la proposta Gullo, intesa a far sospendere i lavori della Camera fino a quando il Governo non avrà presentato un disegno di legge per i provvedimenti in favore delle popolazioni colpite dalle alluvioni.

(*Non è approvata*).

VIOLA. Chiedo di parlare per la enunciazione della mia proposta.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VIOLA. La mia proposta consiste nel nominare una Commissione parlamentare che si rechi sui luoghi alluvionati e riferisca alla Camera, dando opportuni suggerimenti sui provvedimenti di urgenza da adottare. Poiché si tratta di provvedimenti di urgenza, la Commissione dovrebbe condurre l'indagine nel minor tempo possibile, e cioè al massimo in una settimana.

PRESIDENTE. Questa proposta, onorevole Viola, non può che essere configurata come atto di iniziativa parlamentare e, pertanto, deve essere presentata nelle forme consuete per le proposte di legge.

Seguito della discussione del disegno di legge: Costituzione e funzionamento degli organi regionali. (211).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: Costituzione e funzionamento degli organi regionali.

Come la Camera ricorderà, ieri sono stati svolti gli emendamenti all'articolo 6, e Commissione e Governo hanno manifestato il loro parere sull'emendamento Laconi, tendente a sostituire i primi due commi dell'articolo 6 con i seguenti:

« Il Presidente del Consiglio regionale trasmette al Parlamento, copia dello statuto deliberato dal Consiglio regionale non più tardi del quindicesimo giorno da quello dell'approvazione.

« Il Parlamento, ove riscontri nello statuto disposizioni contrarie alle leggi o alla Costituzione ne rifiuta l'approvazione e lo rinvia al Consiglio regionale ».

Il Governo ha proposto di aggiungere all'articolo 6 il seguente comma:

« Le stesse norme si applicano per parziali modifiche dello statuto ».

Questo emendamento è stato accettato dalla Commissione, che non ha accettato, invece, l'emendamento Laconi.

Sarà posto in votazione per primo l'emendamento Laconi.

GULLO. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GULLO. Le obiezioni del Governo all'emendamento Laconi non mi hanno persuaso.

Si è detto: ma come è mai possibile che il Parlamento approvi uno statuto regionale il quale si ponga decisamente contro lo Stato, contro l'ordinamento giuridico dello Stato, contro gli interessi dello Stato? Ora, se la domanda fosse opportunamente posta nel senso che la questione potesse dar luogo ad una domanda simile, evidentemente la domanda non potrebbe avere che quella risposta data appunto da coloro stessi che se la sono ieri posta (ossia l'onorevole Paolo Rossi e l'onorevole Giuseppe Bettiol). Ma la domanda era assolutamente fuori luogo, perché uno statuto regionale, tenuto, com'è, ai sensi dell'articolo 126, ad essere in armonia con la Costituzione e con le leggi della Repubblica, è evidente che non potrà essere mai un'arma preparata per ferire lo Stato nei suoi organi essenziali. Evidentemente, dicendo « in armonia con la Costituzione e con le leggi della Repubblica », si evita in maniera assoluta che uno statuto possa assumere quel significato e quella forma di cui parlavano e l'onorevole Rossi e l'onorevole Bettiol. Ma questa affermazione di armonia con la Costituzione segna anche un limite oltre il quale non si può né si deve andare; ed è un limite, onorevoli colleghi, che va senz'altro rispettato soprattutto per questa ragione: da parecchie parti si è accennato al pericolo che è contenuto nell'ordinamento regionale, ossia che si possa, diciamo così, inaugurare un'era di contrasto continuo fra lo Stato da una parte e le regioni dall'altra.

Ma intanto questa possibilità di contrasto tra lo Stato e le regioni può essere contenuta nei più ristretti limiti possibili in quanto appunto i rapporti tra lo Stato e le regioni sono fissati nella maniera più precisa possibile. Quando con l'articolo 6 del disegno di legge si dice che il Parlamento, ove riscontri nello statuto disposizioni contrarie ai prin-

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 15 NOVEMBRE 1951

cipi generali dell'ordinamento dello Stato o in contrasto con gli interessi dello Stato o di altre regioni, ne rifiuta l'approvazione, l'articolo stesso trasferisce una questione così delicata su un terreno quanto mai mobile e insidioso, perché nessun confine preciso vi è che costringa e lo Stato e la regione a contenere i loro rapporti su un campo ben determinato. Se noi approvassimo l'articolo 6, stabiliremmo così incerti confini da facilitare la possibilità di frequenti contrasti tra lo Stato e la regione. Ecco perché la Costituzione fissa soltanto due punti precisi. Io non sto a dire che non possano dare luogo anche essi a discussione; comunque viene però limitato il campo dell'eventuale contrasto e delle eventuali discussioni, perché si richiede soltanto che lo statuto regionale sia in armonia con la Costituzione e con le leggi dello Stato. Ma, ripeto, essendo in armonia con la Costituzione e con le leggi dello Stato, è evidente che lo statuto non potrà mai ergersi contro gli istituti fondamentali dello Stato stesso.

L'onorevole Scelba, opponendosi ieri all'emendamento Laconi, chiamava in suo soccorso l'articolo 117 della Costituzione, il quale prescrive che «la regione emana per le seguenti materie norme legislative nei limiti dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato, sempreché le norme stesse non siano in contrasto con l'interesse nazionale e con quello di altre regioni». È evidente che l'articolo 6 mutua le frasi usate nei riguardi dello statuto a ciò che la Costituzione dice nei riguardi delle norme legislative che la regione può emanare.

Ora, vorrei osservare questo all'onorevole Scelba: egli si è basato su una espressione che vi è nella Costituzione, ma con la quale la Costituzione stessa disciplina la emanazione delle leggi da parte delle regioni, non dello statuto; esso invece è disciplinato, come ho già detto, dall'articolo 123, il quale parla soltanto di «armonia con la Costituzione e con le leggi della Repubblica». Ché, se si dovesse applicare l'articolo 117 oltre che alle norme legislative (di cui soltanto esso parla) anche allo statuto, noi andremmo incontro a questa stranissima conseguenza: che per le leggi, le quali debbono, come dice l'articolo 117, non essere in contrasto con l'interesse nazionale e con quello di altre regioni, interviene anche l'articolo 127, il quale prescrive che «il Governo della Repubblica, quando ritenga che una legge approvata dal consiglio regionale ecceda la competenza della regione o contrasti con gli interessi nazionali o con

quelli di altre regioni, la rinvia al consiglio regionale nel termine fissato per l'apposizione del visto. Ove il consiglio regionale la approvi di nuovo a maggioranza assoluta dei suoi componenti, il Governo della Repubblica può, nei quindici giorni dalla comunicazione, promuovere la questione di legittimità davanti alla Corte costituzionale, o quella di merito per contrasto di interessi davanti alle Camere».

Ne verrebbe, dicevo, questa assurda conseguenza: mentre per le leggi, per le semplici norme legislative vi sarebbe una catena di garanzie quali sono quelle stabilite e dall'articolo 117 e dall'articolo 127, per cui non si potrebbe mai pervenire al rifiuto puro e semplice della legge regionale (perché, ove il Governo la ritenesse contraria, esso avrebbe la sola facoltà di restituirla al consiglio regionale, il quale può tornare ad approvarla — ed in questo caso il Governo non può fare altro se non demandare la decisione della controversia alla Corte costituzionale: voi vedete da quante garanzie è circondata la norma legislativa presa dal consiglio regionale!), di fronte allo statuto, invece, ossia alla manifestazione legislativa di tanto maggiore importanza del consiglio regionale, non vi sarebbe alcuna di queste garanzie. La manifestazione legislativa più importante della regione sarebbe lasciata all'arbitrio del Parlamento, il quale potrebbe respingerla senz'altro, senza cioè che il deliberato statuto regionale venisse circondato almeno da quelle garanzie di cui è invece circondato il provvedimento legislativo ordinario.

Questa considerazione a quale conseguenza deve necessariamente portare? A questa: che l'articolo 117 parla soltanto di leggi, e non anche dello statuto.

Ma, onorevoli colleghi, io vengo a quella che è poi, secondo me, la questione principale e più sostanziale. Insomma, lo statuto deve essere emanazione della volontà degli eletti della regione, sì o no? Se sì, bisogna rispettare la Costituzione, la quale prescrive che lo statuto deliberato dal consiglio regionale debba soltanto non violare la Costituzione e le leggi dello Stato. Il disegno di legge in discussione quando chiede, invece, con frase così generica, così vaga e così fluida, che lo statuto non debba essere contrario ai principi generali dell'ordinamento dello Stato o in contrasto con gli interessi dello Stato o di altre regioni — e lascia al Parlamento l'esame di queste condizioni, così vaghe e indeterminate — afferma in realtà che non è più il consiglio regionale a deliberare lo sta-

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 15 NOVEMBRE 1951

tuto. Ossia, viene senz'altro ad essere scardinato uno dei fondamenti principali di quella autonomia regionale che, invece, la Costituzione volle fissare e sancire. Che il Parlamento possa e debba semplicemente limitarsi a constatare se lo statuto offenda o non la Costituzione o le leggi dello Stato è indicare una meta precisa da raggiungere, un fine ben determinato. Ma dire al Parlamento che esso ha la facoltà di vedere se lo statuto è contro gli interessi dello Stato o contro l'ordinamento generale dello Stato, ossia contro qualche cosa che è così difficilmente afferabile e che, ad ogni modo, non ha confini certi e sicuri, significa questo: che è il Parlamento che fa lo statuto regionale, mentre la Costituzione vuole che lo statuto regionale sia fatto dal consiglio regionale: il Parlamento deve soltanto renderlo operativo con una sua legge.

Per queste ragioni, a nome mio e del mio gruppo, dichiaro che noi voteremo a favore dell'emendamento Laconi.

BETTIOL GIUSEPPE. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BETTIOL GIUSEPPE. Dichiaro che noi democratici cristiani voteremo contro l'emendamento Laconi, perché, attraverso questo emendamento, si vuole veramente scardinare l'autorità e l'unità dello Stato. Non è già che lo Stato tenda a scardinare l'autonomia delle regioni; è che con questo emendamento si tende ad introdurre nel disegno di legge in esame una norma per cui si potrebbe domani arrivare al frantumamento di fatto dell'unità nazionale.

Ora, è chiaro che al Parlamento deve spettare non soltanto un controllo di mera legalità formale, ma anche un controllo di merito, onde esaminare se le norme dello statuto regionale siano o non siano in armonia con gli interessi fondamentali dello Stato.

Quando noi abbiamo approvato la Costituzione, con la regione non abbiamo mai inteso creare un organo politico in opposizione o in contrasto con gli interessi fondamentali dello Stato, ma un organo periferico locale, di integrazione, che potesse servire al decentramento amministrativo dello Stato e non già al decentramento del potere politico dello Stato, che è potere centrale nell'ambito di uno Stato unitario.

Per queste ragioni, a nome del mio gruppo dichiaro — ripeto — di votare contro l'emendamento Laconi. (*Applausi al centro e a destra*)

Votazione nominale.

PRESIDENTE. Sull'emendamento Laconi è stata chiesta la votazione per appello nominale dai deputati Laconi, Bettiol Francesco, Maniera, Montagnana, Diaz Laura, Cavallari, Pollastrini Elettra, Roasio, Sala, Torretta, Lozza, Grilli, Silipo, Bianco e Gallico Spano Nadia.

Procediamo pertanto alla votazione nominale sull'emendamento Laconi, diretto a sostituire i primi due commi dell'articolo 6 con i seguenti:

« Il Presidente del Consiglio regionale trasmette al Parlamento, copia dello statuto deliberato dal Consiglio regionale non più tardi del quindicesimo giorno da quello dell'approvazione.

« Il Parlamento, ove riscontri nello statuto disposizioni contrarie alle leggi o alla Costituzione ne rifiuta l'approvazione e lo rinvia al Consiglio regionale ».

Estraggo a sorte il nome del deputato dal quale comincerà la chiama.

(*Segue il sorteggio*).

Comincerà dall'onorevole Zanfagnini. Si faccia la chiama.

MAZZA, *Segretario*, fa la chiama.

Rispondono sì:

Amadei Leonetto — Amendola Giorgio — Amendola Pietro — Amicone — Assenato.

Baglioni — Baldassari — Bellucci — Bernardi — Bernieri — Berti Giuseppe fu Angelo — Bettiol Francesco — Bianco — Bigiancagnasso — Caiati — Calamandrei — Calcagno — Calosso Umberto — Camposarcuno — Capua — Carcaterra — Carignani — Caroniti Filadelfio — Carratelli — Cartia — Casalnuovo — Cassiani — Castellarin — Castelli Avolio Giuseppe — Cavalli — Cavinato — Ceccherini — Ceravolo — Chatrian — Chiaramello — Chiarini — Coli — Colleoni — Concetti — Conci Elisabetta — Coppi Alessandro — Corbino — Corona Giacomo — Corsanego — Cortese — Cremaschi Carlo.

D'Ambrosio — De' Cocci — Del Bo — Delle Fave — Delli Castelli Filomena — De Maria — De Martino Alberto — De Martino Carmine — De Meo — De Michele — De Palma — Diecidue — Di Leo — Driussi.

Fabriani — Facchin — Fanelli — Fanfani — Farinet — Fascetti — Fassina — Federici Agamben Maria — Ferrarese — Ferrario Celestino — Ferraris Emanuele — Ferreri —

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 15 NOVEMBRE 1951

Pietta — Fina — Foresi — Franceschini — Franzo — Fumagalli.

Gabrieli — Germani — Geuna — Giordani — Gorini — Gotelli Angela — Greco Giovanni — Guariento — Guerrieri Emanuele — Guerrieri Filippo — Gui.

Helfer.

Improta.

Jervolino Angelo Raffaele — Jervolino De Unterrichter Maria.

Larussa — Lecciso — Leone Giovanni — Lettieri — Liguori — Lizier — Lo Giudice — Lombardi Ruggero — Lombardi Colini Pia — Lombardini — Lombardi Pietro — Longhena — Longoni.

Malvestiti — Mannironi — Manuel-Gimondi — Manzini — Marazza — Marazzina — Marconi — Marengi — Martinelli — Martino Edoardo — Marzarotto — Mastino Gesumino — Mattarella — Mattei — Maxia — Mazza Crescenzo — Meda Luigi — Medi Enrico — Menotti — Molinaroli — Mondolfo — Monterisi — Monticelli — Moro Aldo — Moro Francesco — Moro Gerolamo Lino — Murgia — Mussini.

Natali Lorenzo — Nicotra Maria — Nitti — Notarianni — Numeroso.

Pacati — Paganelli — Palazzolo — Palenzona — Pavan — Petrilli — Petrone — Petrucci — Piasenti Paride — Piccioni — Pierantozzi — Pietrosanti — Pignatelli — Pignatone — Poletto — Pugliese.

Quarello — Quintieri.

Raimondi — Rapelli — Reposi — Rescigno — Resta — Riccio Stefano — Riva — Rivera — Rocchetti — Roselli — Rossi Paolo — Russo Carlo — Russo Perez.

di — Borellini Gina — Borioni — Bottai — Bottonelli — Bruno.

Calasso Giuseppe — Capalozza — Carpano Maglioli — Cavallari — Cavallotti — Cerabona — Cerreti — Chini Coccoli Irene — Cinciari Rodano Maria Lisa — Clocchiatti — Coppi Ilia — Corbi — Corona Achille — Costa — Cotani — Cremaschi Olindo.

Dal Pozzo — Dami — D'Amico — Diaz Laura — Di Donato — Ducci.

Failla — Faralli — Fazio Longo Rosa — Fora.

Gallico Spano Nadia — Geraci — Ghislandi — Giolitti — Grammatico — Grazia — Grifone — Grilli — Gullo.

Imperiale — Ingrao — Invernizzi Gaetano.

Laconi — La Marca.

La Rocca — Lizzadri — Lombardi Carlo — Longo — Lozza — Luzzatto.

Maglietta — Malagugini — Mancini — Maniera — Marabini — Martuscelli — Marzi

Domenico — Massola — Matteucci — Mazzali — Merloni Raffaele — Miceli — Montagnana — Montelatici.

Nasi — Natoli Aldo — Nenni Giuliana — Nenni Pietro — Noce Longo Teresa — Novella.

Olivero.

Pajetta Gian Carlo — Pelosi — Pesenti Antonio — Pieraccini — Pino — Pirazzi Maffiola — Polano — Pollastrini Elettra — Pucetti.

Ravera Camilla — Reali — Ricci Giuseppe — Ricci Mario.

Saccetti — Sala — Sannicolò — Sansone — Scotti Francesco — Semeraro Santo — Silipo — Smith — Spallone — Stuardi — Suraci. Tarozzi — Togliatti — Torretta — Turchi Giulio.

Venegoni — Viviani Luciana.

Walter.

Rispondono no:

Adonnino — Alessandrini — Almirante — Amadeo Ezio — Andreotti — Angelini — Angelucci Nicola — Arata — Arcaini — Arcangeli — Ariosto — Armosino.

Babbi — Bagnera — Balduzzi — Barbina — Baresi — Bartole — Bazoli — Belloni — Bernardinetti — Berti Giuseppe fu Giovanni — Bertinelli — Bertola — Bettinotti — Bettiol Giuseppe — Biagioni — Bianchini Laura — Biasutti — Bima — Boidi — Bonino — Bonomi — Bontade Margherita — Bosco Luca — Bovetti — Brusasca — Bucciarelli Ducci — Burato.

Sallis — Salizzoni — Sammartino — Sampietro Umberto — Saragat — Scaglia — Scelba — Schiratti — Sciaudone — Scotti Alessandro — Sedati — Sica — Simonini — Spiazzi — Spoleti — Stella — Storch — Sullo.

Tambroni — Tanasco — Terranova Corrado — Terranova Raffaele — Tesoro — Titomanlio Vittoria — Togni — Tomba — Tommasi — Tosato — Tosi — Tozzi Condivi — Tremelloni — Trimarchi — Troisi — Truzzi Ferdinando — Tudisco — Tupini — Turco Vincenzo — Turnaturi.

Valandro Gigliola — Valsecchi — Veronesi — Vicentini Rodolfo — Vigorelli — Vincino.

Zaccagnini Benigno.

Sono in congedo:

Bavaro — Bensi.

Cara — Chieffi — Coccia — Cuzzaniti.

Giannini Guglielmo.

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 15 NOVEMBRE 1951

Leone-Marchesano.
Martini Fanoli Gina.
Pastore.
Saggin — Salvatore — Santi.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a procedere al computo dei voti.

(Gli onorevoli segretari procedono al computo dei voti).

Comunico il risultato della votazione:

| | |
|--------------------------------|-----|
| Presenti e votanti . . . | 358 |
| Maggioranza | 180 |
| Hanno risposto <i>si</i> . . . | 117 |
| Hanno risposto <i>no</i> . . . | 241 |

(La Camera non approva).

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 6 nel testo della Commissione:

« Il Presidente del Consiglio regionale trasmette copia dello statuto deliberato dal Consiglio regionale al Presidente del Consiglio dei Ministri, che lo presenta entro quindici giorni al parlamento.

« Il Parlamento, ove riscontri nello statuto disposizioni contrarie alle leggi o ai principi generali dell'ordinamento dello Stato o in contrasto con l'interesse dello Stato o di altre regioni, ne rifiuta l'approvazione e lo rinvia al Consiglio regionale.

« Il rifiuto è comunicato al Presidente del Consiglio regionale dal presidente del Consiglio dei Ministri, mediante trasmissione dei relativi resoconti parlamentari. Il Consiglio regionale entro 120 giorni dal ricevimento di tale comunicazione deve deliberare il nuovo statuto ».

(È approvato).

Pongo in votazione il comma aggiuntivo presentato dal Governo e accettato dalla Commissione:

« Le stesse norme si applicano anche per parziali modifiche dello statuto ».

(È approvato).

Gli articoli 7 e 8 furono deferiti per la formulazione alla Commissione. Si dia lettura dell'articolo 7.

MAZZA, *Segretario*, legge:

« Lo statuto della regione entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubbli-

cazione della legge di approvazione e del testo integrale dello statuto nella *Gazzetta Ufficiale della Repubblica*.

« La legge di approvazione e il testo integrale dello statuto sono pubblicati altresì nel *Bollettino Ufficiale della Regione* ».

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(È approvato).

Passiamo al titolo II: «Potestà normativa delle regioni»

Si dia lettura dell'articolo 8.

MAZZA, *Segretario*, legge:

« La regione esercita la potestà legislativa sulle materie e nei limiti stabiliti dalla Costituzione e secondo le norme del proprio statuto ».

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(È approvato).

Passiamo all'articolo 9, riservato alla Assemblea:

« Il Consiglio regionale non può deliberare leggi sulle materie attribuite alla sua competenza dall'articolo 117 della Costituzione se non sono state preventivamente emanate, ai sensi della disposizione transitoria IX della Costituzione, le leggi della Repubblica contenenti, singolarmente per ciascuna materia, i principi fondamentali cui deve attenersi la legislazione regionale.

« Con legge della Repubblica può consentirsi alle Regioni di emettere norme legislative per alcune fra tali materie, indipendentemente dall'emanazione delle leggi di cui al primo comma ».

Gli onorevoli Martuscelli, Merloni, Failla, La Marca, Amendola Pietro, Nasi, Bruno, Cinciari Rodano Maria Lisa, Clocchiatti e Boldrini hanno proposto di sopprimere l'articolo 9.

L'onorevole Martuscelli ha facoltà di svolgere questo emendamento.

MARTUSCELLI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'articolo 9 implica una delle questioni più gravi relative all'ente regione: implica cioè la stessa potestà legislativa concessa alle regioni dalla Costituzione. Ora, in verità, a proposito di questa potestà legislativa, io ho inteso con viva sorpresa quanto è stato detto in quest'aula ieri dall'onorevole relatore ed ancor più categoricamente oggi dall'onorevole Giuseppe Bettiol, che cioè le regioni sono soltanto organi di decentramento amministrativo, che le regioni non hanno

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 15 NOVEMBRE 1951

veruna potestà politica, che la potestà legislativa o normativa concessa alle regioni sarebbe una potestà semplicemente di carattere sussidiario, o integrativo che dir si voglia. Onorevoli colleghi, questa è una concezione della regione assolutamente fuori della realtà costituzionale, così come è stata proclamata dallo stesso legislatore costituente e così come risulta dagli stessi lavori preparatori della Assemblea Costituente in sede di approvazione delle norme relative all'istituzione dell'ente regione.

Se noi vogliamo per un momento soltanto vedere che cosa è stato detto in sede di questi lavori preparatori, troviamo che un'accesa discussione si è svolta a proposito delle leggi regionali. Il relatore Ambrosini ha ascoltato la parola di molti oratori che sostenevano emendamenti vari: uno dei più importanti oratori è stato l'onorevole Tosato, il quale ebbe ad osservare espressamente: « Se noi attribuiamo alla regione soltanto una potestà regolamentare, saremmo nei limiti di un semplice decentramento autarchico, amministrativo, e non si avrebbe quella vera e propria autonomia, quella autonomia che noi desideriamo consacrata nella Costituzione, e che implica, sia pure con tutte le garanzie, un decentramento legislativo ». E ancora: « Non è possibile accettare nemmeno l'altra formula secondo la quale la regione potrebbe essere soggetto di una potestà legislativa soltanto delegata, perché quando si tratta di potestà legislativa delegata si esclude una competenza legislativa propria della regione, che noi invece riteniamo necessaria, anzi, indispensabile per la formazione di una vera e propria autonomia regionale; autonomia che deve essere costituzionalmente garantita e non rimessa alla discrezionalità del Parlamento ».

Mai come in questa sede, mai come nella discussione di questo articolo 9, a me pare che le dichiarazioni e i moniti dell'onorevole Tosato suonino di importanza essenziale per il Parlamento odierno. Il Parlamento è sovrano nell'emanazione di leggi ordinarie; ma non dobbiamo dimenticare che noi oggi non ci troviamo più di fronte ad un sistema unico di legislazione. Noi abbiamo, dal punto di vista formale, tre tipi di leggi che possono coesistere nell'ambito del nostro diritto positivo: vi sono le leggi costituzionali, che sono riservate al legislatore costituente e che possono essere modificate, soltanto con la speciale procedura delle leggi costituzionali; vi sono le leggi ordinarie, che sono rimesse con la procedura ordinaria al Parlamento; e vi sono le leggi regionali.

Per definire la natura e la estensione delle leggi regionali in base alla Costituzione, quella natura e quella estensione cioè che non possono essere mutate o circoscritte dal Parlamento con leggi ordinarie perché traggono la loro origine da una legge costituzionale, è necessario partire da una classificazione forse troppo dottrinarica ma a mio avviso fondamentale: a quale delle varie specie possibili appartiene la funzione legislativa attribuita dalla Costituzione alle regioni? Ora, dal punto di vista dei loro reciproci rapporti, le funzioni legislative di due enti, nel nostro caso Stato e regioni, possono essere o esclusive o concorrenti o integrative. Esclusive se sono stabilite in modo che alcune materie siano riservate alla competenza esclusiva dello Stato senza possibilità di interferenze da parte delle regioni mentre altre materie, viceversa, siano riservate alla competenza esclusiva delle regioni senza possibilità di interferenze da parte dello Stato. Queste sono le funzioni esclusive, le quali però non possono essere riscontrate nel caso nostro. Vi sono poi, come ho detto, le funzioni integrative o di semplice applicazione, ma neppure queste si addicono al caso nostro, come si rileva dall'articolo 117 della Costituzione nonché dai brani dei lavori preparatori che ho sopra ricordato.

E allora non resta altra conclusione, e io credo che non se ne possa assolutamente dubitare: noi siamo nel caso della legislazione concorrente. Legislazione concorrente vuol dire che sia lo Stato sia l'altro ente (in questo caso la regione) hanno entrambi la potestà di emanare leggi su determinate materie. Questa potestà però non significa potestà assoluta, nel senso di un caotico sdoppiamento della stessa funzione: essa è disciplinata in modo che a un ente sia riservata una data parte, e all'altro ente un'altra parte.

Nel nostro caso, il limite è dato dal disposto dell'articolo 117, che, attribuendo alle regioni il potere di emanare norme in certe determinate materie, riserva però allo Stato la facoltà di stabilire, per le stesse materie, i principi fondamentali. Tale limite non esclude tuttavia che anche qui vi sia un potere originario, un potere autonomo di legislazione per cui ciascun ente deve rispettare appunto i propri limiti. In altri termini, se la regione, legiferando, invade il campo dello Stato, se la regione sconfinava dalla propria competenza legislativa, le leggi sono incostituzionali. Ma se lo Stato, a sua volta, invade il campo delle regioni e va oltre la

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 15 NOVEMBRE 1951

semplice determinazione dei principi fondamentali, anche lo Stato avrà emanato delle leggi incostituzionali che potranno essere annullate, attraverso un conflitto, con la procedura della Corte costituzionale.

Ora, se il Parlamento commette un atto anticostituzionale quando va oltre i principi fondamentali ed emana norme legislative concrete nella materia attribuita alle regioni, a me pare che il Parlamento compia un atto anticostituzionale ancora più grave se priva le regioni, con una qualsiasi norma, direttamente o indirettamente, della potestà di legiferare nel campo che ad esse è riservato dalla Costituzione. Questo mi pare pacifico, e deriva dal carattere di legislazione concorrente attribuita alla potestà normativa delle regioni. Se ammettete che la emanazione di una norma concreta in materia attribuita alle regioni costituisce sconfinamento e atto anticostituzionale da parte del Parlamento, dovete ammettere anche che, se il Parlamento impedisce alle regioni di legiferare, commette qualche cosa di ancor più grave, in quanto questo impedimento od ostacolo di carattere del tutto negativo è più di uno sconfinamento restrittivo, poiché invece di circoscrivere soltanto, abolisce sostanzialmente i poteri legislativi della regione. L'articolo 9 del progetto, quindi, viola apertamente la Costituzione, la quale attribuisce al Parlamento non già il potere di togliere alle regioni la potestà normativa, ma solamente il potere di stabilire dei limiti a mezzo dei principi fondamentali.

Qualcuno potrebbe dire che, in sede di interpretazione formale dell'articolo 117 della Costituzione, la facoltà del Parlamento di sospendere l'attività legislativa delle regioni è implicita nel suo diritto di emanare i principi fondamentali, e ciò in quanto nei lavori preparatori, attraverso l'intervento di molti oratori presentatori di vari emendamenti e con la risposta del relatore onorevole Ambrosini fu effettivamente adombrato questo principio: che lo Stato dovesse emanare i principi fondamentali caso per caso, materia per materia, anziché ricavarli dal complesso delle leggi già esistenti. Ma noi dovremmo rispondere che questo è un argomento valido fino ad un certo punto, perché le leggi vanno intese e interpretate nel senso della lettera e dello spirito, e i lavori preparatori possono chiarire il pensiero del legislatore soltanto come un elemento di interpretazione, elemento che può anche non essere decisivo; dovremmo rispondere che è vano illudersi di dare con una legge ordinaria una

interpretazione valida della Costituzione, se non si tratta dell'interpretazione esatta, poiché è principio pacifico che l'interpretazione autentica deve essere data con legge ordinaria se si tratti di interpretare una legge ordinaria ma va data con legge costituzionale se si tratti di interpretare una legge costituzionale.

Dovremmo rispondere che, nonostante le espressioni dei lavori preparatori, la Costituzione non si presta affatto a questa interpretazione. Basta la semplice lettura dell'articolo 117, il quale dice che la regione, « nei limiti dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi vigenti, può emanare norme legislative ». Non dice: nei limiti dei principi fondamentali che saranno stabiliti dalle leggi dello Stato; non dice: nei limiti che devono stabilirsi; non fa alcun riferimento ad una attività futura che deve essere esercitata dal Parlamento. Non lo dice affatto, ma adopera un participio passato: « stabiliti ». E, se leggiamo la Costituzione, vediamo che una formula perfettamente analoga è usata in un altro caso in cui non è assolutamente concepibile che sia stata rimessa all'attività futura del Parlamento una fondamentale libertà del cittadino, sancita invece come immediata dalla Costituzione. Vi prego di leggere, onorevoli colleghi, e mi rivolgo soprattutto agli onorevoli colleghi della Commissione, l'articolo 35 della Costituzione (che fa parte del titolo « Rapporti economici ») in cui vi è un'espressione analoga. È detto, infatti, nell'articolo 35: « La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni. Cura la formazione e l'elevazione », ecc. « ...riconosce la libertà di emigrazione, salvo gli obblighi stabiliti dalla legge nell'interesse generale, e tutela il lavoro italiano all'estero ».

Ora, con lo stesso modo di ragionare che avete adoperato per ricavare dall'articolo 117 questo vostro articolo 9, che oggi vorreste far passare contro la Costituzione, si dovrebbe dire: poiché la Costituzione stabilisce che vi è libertà di emigrare « salvo gli obblighi stabiliti dalla legge nell'interesse generale », poiché il Parlamento non ha fatto ancora le leggi specifiche che stabiliscono degli obblighi nell'interesse generale, *ergo*, non esiste libertà di emigrazione. Ma, se manca una legge specifica, la libertà sancita invece sussiste sempre, e si esercita nei limiti degli obblighi già esistenti.

Ma non vogliamo insistere, onorevoli colleghi, su questo aspetto dell'interpretazione formale della Costituzione. È un aspetto che trascende il potere del Parlamento, è un

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 15 NOVEMBRE 1951

aspetto su cui il Parlamento non si può nemmeno azzardare, se così mi è consentito esprimermi. È evidente che quando il Parlamento, attraverso una norma, vuole stabilire qualcosa che si distacca dalla Costituzione, allora esso compie un atto che cadrà in sede di controllo costituzionale, un atto che non si reggerà in sede di conflitto costituzionale. E, appunto per questo, io, piuttosto che addentrarmi in un'interpretazione della Costituzione e nei ragionamenti complessi che possono essere fatti per interpretare l'articolo 117, nel senso della lettera e dello spirito — il che trascende la competenza del Parlamento — desidero fermarmi all'aspetto di questo articolo 9, che è tale da violare palesemente la Costituzione mercé l'introduzione di un potere del Parlamento che la Costituzione non stabilisce affatto. Qual'è questo aspetto? L'aspetto è questo: l'articolo 9 non pone soltanto la necessità dei principi fondamentali quali limiti per la potestà normativa della regione, ma la pone come condizione *sine qua non* per l'esercizio stesso della potestà normativa delle regioni.

Io ho letto l'ampia relazione che è stata fatta di questo disegno di legge, allegato 211-A, nella quale si dice: « Il primo di tali limiti è fissato dall'articolo 9, che sancisce il principio per cui il consiglio regionale non può deliberare sulle materie attribuite alla sua competenza dall'articolo 117 della Costituzione, se non sono state preventivamente emanate, ai sensi della disposizione transitoria IX della Costituzione, le leggi della Repubblica contenenti singolarmente, per ciascuna materia, i principi fondamentali cui deve attenersi la legislazione regionale ».

Ed aggiunge: « L'articolo 9 non si limita ad affermare la necessità, ma dispone che ne occorre una (di leggi) per ogni materia, in guisa da escludere che possa considerarsi come legge contenente i principi fondamentali — cui la regione deve attenersi — una legge dello Stato preesistente alla entrata in vigore dell'ordinamento regionale ».

Ora, qual'è la conseguenza? La conseguenza è questa: che se il Parlamento non emana né in tre anni né in qualsiasi altro termine, nelle singole materie, i principi fondamentali nelle materie attribuite alla competenza legislativa regionale, la regione verrà privata automaticamente e *sine die* della potestà legislativa. Quindi, a facoltà del Parlamento, la potestà normativa può essere avulsa dai poteri della regione, può essere negata, in via indeterminata e *sine die*, alla regione stessa. E questo è un assurdo dal

punto di vista dottrinario, perché, come abbiamo visto in sede di principi di legislazione concorrente, noi abbiamo un potere regionale che si riallaccia all'autonomia come potere originario normativo e non come potere derivato; ma è anche un assurdo da un punto di vista della più elementare esegesi costituzionale, poiché la Costituzione stabilisce soltanto i limiti entro i quali si esercita la potestà normativa della regione e non dà facoltà, sia pure indiretta, allo Stato di sopprimere tale potestà normativa e di impedirne alla regione l'esercizio.

La relazione, onorevoli colleghi, ha avvertito la gravità di questa obiezione fondamentale. Gli onorevoli relatori, fra cui i professori Lucifredi e Resta, hanno avvertito l'assurdo giuridico e teorico e la deviazione costituzionale, trasfondendo queste perplessità ed assurdità nelle seguenti testuali osservazioni: « A taluno è apparso eccessivo e oppressivo per l'ente regione il limite predetto, ma basterà richiamare un principio del vecchio diritto pubblico germanico (ossia del diritto di uno stato federale) per convincersi della necessità di un limite che serve ad evitare una grande confusione di leggi regionali, se ispirate ai principi più disparati. È il principio delle leggi-cornice (*Rahmengesetze*) ».

Ora, questo unico argomento che è stato adoperato per sostenere la legittimità di una norma qual'è quella dell'articolo 9 del disegno di legge, che viola apertamente la Costituzione, questo unico argomento che è stato adoperato per superare le perplessità che gli stessi redattori della relazione manifestavano, a me pare che sia un argomento che non risolve affatto le obiezioni da noi rilevate. Si dice che questo è il principio delle leggi-cornice del vecchio diritto pubblico germanico. Noi non neghiamo che vi sia la necessità di leggi-cornice, non neghiamo che lo Stato abbia il potere di stabilire questi principi fondamentali. Diciamo soltanto che se lo Stato esercita il potere di stabilire con leggi specifiche questi limiti, la regione ha l'obbligo di attenersi a tali leggi; ma se lo Stato non esercita questo potere, la regione deve ricavare i limiti dalle leggi preesistenti, deve ugualmente legiferare, non può perdere questa facoltà.

Vediamo se nel vecchio diritto pubblico germanico vi è qualche cosa di simile all'articolo 9, e mi si scusi se mi riporto al diritto germanico per seguire la relazione. L'allusione al vecchio diritto pubblico germanico probabilmente deve riferirsi alla costituzione del 16 aprile 1871, quella del primo

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 15 NOVEMBRE 1951

impero germanico. Però, in questa costituzione vi è solamente il principio generale, che dice: « Le leggi dell'impero prevalgono sulle leggi di ciascuno Stato ». L'articolo 4 dice, poi, che « la sorveglianza esercitata dall'impero e la legislazione dell'impero si applicano nelle materie seguenti »... e segue l'elencazione delle materie.

Quindi, la legislazione della costituzione germanica del 1871 non si occupa affatto di un implicito divieto analogo a quello dell'articolo 9. Stabilisce il nostro principio, che noi non neghiamo, cioè, la necessità di leggi-cornice, la necessità dei principi fondamentali, ma non stabilisce affatto che, se questi principi non venivano emanati in apposite leggi, i *Länder* non avessero la potestà normativa e non potessero legiferare.

Non so chi abbia fatto nella relazione l'allusione al vecchio diritto pubblico germanico; comunque rilevo, che quando noi saltiamo dalla costituzione del primo impero, del 1871, per riportarci al più moderno diritto germanico, non soltanto troviamo che l'esposto principio è meglio chiarito, ma vediamo addirittura spiegato il contrario di quello che sancisce l'articolo 9, cioè proprio quello che noi dicevamo: che il potere di stabilire limiti imponendo principi fondamentali agli Stati federati, entro i quali essi dovevano muoversi per poter stabilire le norme legislative riservate alla loro competenza, importava soltanto che l'emanazione di questi principi creava questi limiti, mentre in caso di mancata emanazione di specifiche leggi su tali principi fondamentali, i limiti si dovevano ricavare, per quanto esistenti, dal diritto vigente.

Guardiamo per un momento la costituzione di Weimar dell'11 agosto 1919. Vi leggo la parte che riguarda i rapporti fra il *Reich* e i *Länder*. All'articolo 10 si legge questa disposizione: il *Reich* può in forma di legge stabilire i principi fondamentali... (concernenti i diritti e i doveri delle comunità religiose ecc.); all'articolo 11 si dice: il *Reich* può in forma di legge stabilire principi fondamentali (sull'ammissibilità delle entrate dei *Länder* in quanto siano necessari per impedire ogni pregiudizio ecc.); e l'articolo 12 (sul quale, onorevoli colleghi della Commissione, richiamo la vostra attenzione in modo specifico) dice: se e fin quando il *Reich* non fa uso dei suoi poteri legislativi, i *Länder* conservano il diritto di legiferare.

Queste norme non valgono per la legislazione esclusiva di competenza del *Reich* ma riguardano la legislazione concorrente,

che è proprio quella attribuita alle nostre regioni.

Mi sembra che l'onorevole Russo abbia disapprovato quando ho parlato della costituzione del 1871. Ma dopo questa costituzione vi è stata quella del 1919; a meno che non si sia voluto alludere a un'altra che si perde nella notte dei tempi ma di cui non abbiamo notizie. Ora, la costituzione del 1919, come ho spiegato, sancisce, in definitiva, che lo Stato deve stabilire i principi fondamentali e le regioni, cioè i *Länder*, devono muoversi entro i limiti di questi principi. Lo Stato non può invadere la competenza legislativa delle regioni stabilendo norme concrete agli Stati federati, e i *Länder* non possono invadere la competenza legislativa del *Reich* stabilendo essi i principi fondamentali. Però la norma dell'articolo 12 aggiunge e chiarisce che, se il *Reich* non fa uso di questo potere legislativo di stabilire i principi fondamentali, ciò non priva i *Länder* della possibilità di legiferare.

Io non voglio fare un parallelo di carattere giuridico-costituzionale tra la Repubblica italiana e il *Reich* germanico di Weimar del 1919 o quello di Bonn che, come vi dirò, sancisce un analogo principio. Però voglio dirvi soltanto che se vi riferite al vecchio diritto pubblico germanico (sia questo, quello del primo impero germanico o sia quello della repubblica di Weimar) il riferimento è fuori di luogo: i principi ai quali vi siete riferiti stabiliscono un sistema esattamente contrario a quello del vostro articolo 9.

E siccome questo è l'unico argomento da voi invocato per superare ogni perplessità e per stabilire una remora alla potestà normativa delle regioni (remora che è anticostituzionale) io credo che l'argomento cada e che gli onorevoli relatori siano fuori strada anche nel campo della legislazione comparata.

Ed anche riferendoci a tempi più moderni, passando cioè dalla costituzione di Weimar alla costituzione di Bonn, troviamo che il principio non muta, perché si stabilisce che nell'ambito della legislazione concorrente i *Länder* hanno la facoltà legislativa fino a quando e nella misura in cui la federazione non fa uso del suo diritto di emanare norme legislative, il che vuol dire che se il *Reich* non fa uso di questo diritto e resta inattivo, non per questo i *Länder* debbono rimanere a loro volta inerti, ma, al contrario, essi possono legiferare, in quanto il limite è costituito appunto dall'esercizio attivo da parte dello Stato del potere di imporre i principi fondamentali.

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 15 NOVEMBRE 1951

Il richiamo alla IX disposizione transitoria della Costituzione, poi, è un puro equivoco, a mio parere, in quanto detto articolo stabilisce solo che « la Repubblica, entro tre anni dall'entrata in vigore della Costituzione, adegua le sue leggi alle esigenze delle autonomie locali e alla competenza legislativa attribuita alle regioni ». Innanzi tutto se veramente avete voluto, onorevoli colleghi della Commissione, essere coerenti con voi stessi e con la disposizione che or ora ho citato, voi avreste dovuto per lo meno stabilire un termine e dire, per esempio, che, se entro tre anni lo Stato non ha emanato i principi fondamentali cui fa riferimento l'articolo 117 della Costituzione, le regioni potranno valersi della loro facoltà normativa uniformandosi ai principi generali determinati dalle leggi esistenti. Senonché io non sono neppure d'accordo con la interpretazione da voi data al citato articolo IX delle disposizioni transitorie che dovrebbe quanto meno dilazionare la potestà normativa delle regioni, a discrezione del potere centrale o del Parlamento nazionale. Secondo me l'articolo IX delle disposizioni transitorie dice tutt'altra cosa; detto articolo (e non occorre essere giuristi per comprenderlo nel suo esatto significato) afferma soltanto che (dato che siamo in tema di legislazione concorrente, e lo Stato ha il diritto di stabilire i principi fondamentali cui deve uniformarsi l'attività legislativa della regione, la quale, entro quei principi soltanto, ha il diritto di emanare norme concrete), lo Stato ha anch'esso l'obbligo di adeguare le sue leggi alla competenza legislativa delle regioni: ossia di eliminare dalle leggi già esistenti tutte quelle norme che, contenendo dei provvedimenti concreti in ordine alle materie su cui la Costituzione ha stabilito la competenza legislativa delle regioni, rappresentano uno sconfinamento nel campo della potestà normativa regionale. In altri termini, onorevoli colleghi, riportiamoci all'articolo 10 non ancora discusso ed osserviamo che in esso è fissato un termine; in esso è detto: quando questi principi fondamentali si modificano, cadono anche le norme che la regione ha stabilito ispirandosi a quei principi fondamentali, e se in qualsiasi momento il Parlamento può cambiare questi principi fondamentali e la regione deve attenersi ad essi, al consiglio regionale è dato il termine di novanta giorni per adeguare le sue leggi ai nuovi principi ispiratori che sono stati votati dal Parlamento. Ora, è il principio reciproco di questa norma che è contenuto nella disposizione IX della Costituzione. Credo che non potete fare

a meno di riconoscere questo. La disposizione IX dà un termine allo Stato, che è ben più ampio di 90 giorni, perché è di tre anni, per purgare le sue leggi da tutto ciò che è di competenza delle regioni.

La norma IX delle disposizioni transitorie stabilisce né più né meno che quest'obbligo da parte dello Stato: per cui il richiamo del vostro articolo 9 a questa norma è assolutamente fuori di proposito, e cade in una interpretazione del tutto sbagliata, quando vuol trarre da essa il principio che il consiglio regionale non possa deliberare leggi sulle materie attribuite alla sua competenza se non sono state preventivamente emanate delle leggi specifiche da parte dello Stato. Voi confondete la potestà, il diritto dello Stato di emanare questi principi fondamentali con il dovere dello Stato di eliminare le norme che rappresentano, con la loro permanenza, uno sconfinamento nella potestà legislativa concorrente della regione. Ora, mi pare che, posta in questi termini la questione, è di una evidenza estrema che l'articolo 9 viola l'articolo 117 e che l'articolo 9 invoca a sproposito la norma IX transitoria della Costituzione.

Consentitemi di leggervi soltanto quello che diceva il relatore in sede di lavori preparatori della Costituzione all'Assemblea Costituente, allo scopo di ricavarne un altro monito, a proposito dell'articolo 9, di cui non credo che possa essere trascurato il significato. Diceva il relatore, onorevole Ambrosini: « Mentre alla regione attribuiamo una certa potestà legislativa, subordinata, per talune materie tassativamente indicate, non possiamo poi, senza mandare in aria tutto il sistema, accettare l'altro principio che in casi, sia pure eccezionali, lo Stato abbia facoltà di inibire alla regione l'esercizio della potestà legislativa attribuita dalla Costituzione ».

E che altro è l'approvazione dell'articolo 9 se non la pratica inibizione di questo esercizio? Il Parlamento ha il diritto di fare queste norme senza termine alcuno, e non esistendo nessun termine per l'emaneazione di esse, resta inibito il potere legislativo della regione che è stato stabilito espressamente dalla Costituzione. Ecco perché, onorevoli colleghi, noi abbiamo proposto la pura e semplice soppressione dell'articolo 9. A noi sembra che l'articolo 8 sia sufficiente per dare tutte le garanzie e stabilire la prevalenza dello Stato, il suo diritto di emanare i principi fondamentali, e l'obbligo delle regioni di attenersi, nell'esercizio della propria attività normativa, ai principi fondamentali dallo Stato stesso emanati. Perché l'articolo 8, che abbiamo già approvato,

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 15 NOVEMBRE 1951

suona così: « La regione esercita la potestà legislativa sulle materie e nei limiti stabiliti dalla Costituzione e secondo il proprio statuto ».

Secondo la Costituzione — articolo 117 — la potestà normativa viene esercitata nei limiti dei principi fondamentali approvati con legge dello Stato: *ergo*, l'articolo 8 è sufficiente a garantire l'esercizio della potestà normativa e i suoi limiti.

Un ultimo punto. Voi dite: siccome questi principi fondamentali non sono esattamente determinati, se le regioni dovessero legiferare fin da ora, ne deriverebbe una notevole confusione.

Noi vi rispondiamo innanzi tutto che questo non è un argomento per violare la Costituzione, e poi che il preteso caos non si determinerà, se il Parlamento sentirà il dovere — ho detto dovere, perché si tratta di attuare una norma costituzionale — di votare le leggi sui principi fondamentali in tempo perché le regioni, appena costituite, possano legiferare entro quei limiti: e noi saremmo lieti di questo ordine più sistematico che verrebbe messo nel potere normativo delle regioni. Ma se il Parlamento non vota queste leggi, se il tempo trascorrerà senza che queste leggi vi siano quando le regioni verranno costituite, i consigli regionali potranno legiferare, senza che si possa disconoscere la costituzionalità di tale legislazione. E all'obiezione: chi è che giudicherà se le leggi regionali si attengono o meno ai principi fondamentali, quando questi principi debbano ricavarsi dall'ordinamento generale in quanto non siano stati formulati in un modo specifico in apposite leggi per ogni singola materia? la risposta è ovvia: se esiste un controllo statale, se esiste la possibilità per il commissario governativo di manifestare l'opposizione del Governo ad una legge regionale la quale non sia in armonia con la Costituzione o con leggi vigenti, il rimedio è evidente. La Costituzione detta che le leggi regionali debbono essere fatte in armonia con l'ordinamento vigente: *ergo*, il Governo può, attraverso il commissario, identificare questi principi generali in relazione al suo controllo sulle singole leggi regionali, soppendo in tal modo alla negligenza degli organi legislativi statali sull'opera di precisazione e riordinamento dei principi fondamentali. Perché, senza questa negligenza, i lamenti inconvenienti non si verificherebbero, in quanto vi è tutto il tempo per approvare le leggi enunciativie dei principi fondamentali ai quali le regioni si debbono attenere. Principi che vanno più che altro ordinati e iden-

tificati con un lavoro diligente, sì, ma ovviamente non eccessivo.

Io richiamo poi la vostra attenzione sul fatto che se voi, onorevoli colleghi, approvate questo articolo 9 senza troppo approfondire le ragioni che ho avuto l'onore di prospettare, il caos, che tanto temete, sarà ancora maggiore. E perché? Perché quando voi avrete formato le regioni ed avrete negato praticamente ad esse il potere di legiferare, e ciò in virtù di una legge ordinaria qual'è appunto quella di cui ci occupiamo, avverrà che quei consigli regionali i quali non siano d'accordo con la vostra interpretazione e pensino che voi abbiate violato la Costituzione col condizionare il potere normativo riconosciuto nell'articolo 117 (consentendone così l'annullamento), questi consigli, dicevo, si metteranno a legiferare per proprio conto. In tal caso, se voi negherete il visto attraverso il commissario governativo o cercherete di far dichiarare incostituzionali queste leggi, sorgerà un conflitto che sarà deferito alla Corte costituzionale. Conflitto che si ripeterà, onorevoli colleghi, perché potrà esservi più di un consiglio regionale a ritenere che voi abbiate violato la Costituzione annullando una potestà legislativa essenziale all'esercizio dell'autonomia regionale, e sentirà la fierezza di rivendicare la propria autonomia.

È perciò che noi, pur essendo d'accordo sulla tesi che la Costituzione vada interpretata nel senso che lo Stato, nell'ambito della sua funzione legislativa concorrente, abbia il potere prevalente di stabilire questi principi fondamentali e di modificarli, riteniamo tuttavia che, all'atto dell'entrata in vigore della legge costitutiva degli organi regionali, le leggi regionali potranno essere fatte lo stesso anche in mancanza delle nuove leggi statali enunciativie dei principi fondamentali, perché i principi in tal caso dovranno esser ricavati (e questo anche contro la interpretazione contenuta nei lavori preparatori) dalla legislazione vigente. Perché, secondo noi, l'argomento della carenza legislativa è argomento che giuridicamente non può essere formulato nel caso dei principi fondamentali. Non vi è mai per essi carenza legislativa, in quanto i principi fondamentali di ogni legislazione esistono nella legislazione stessa. Se quelli esistenti sono incerti, indefiniti o insufficienti, voi avrete il diritto e il dovere di riformarli, di renderli più chiari, più precisi per ogni singola materia. Ma non avete il diritto di sospendere a tempo indeterminato con tale pretesto, fondato sulla

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 15 NOVEMBRE 1951

vostra stessa negligenza, l'attività normativa dei consigli regionali. I consigli regionali, se voi non avrete fatte queste leggi, che potreste benissimo fare prima della legge sulle regioni, non mancheranno di legiferare ugualmente, a revindicare e tutela della loro autonomia costituzionale; ma voi vi sarete resi responsabili dell'approvazione, con legge ordinaria, di un articolo che creerà una serie di conflitti, perché avrà violato apertamente, specificamente e palesemente, nell'articolo 117 e nella IX disposizione transitoria, la lettera e lo spirito della nostra Costituzione. (*Applausi all'estrema sinistra*).

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE LEONE

PRESIDENTE. L'onorevole Consiglio ha proposto di sostituire il testo dell'articolo 9 con il seguente:

« Le leggi deliberate dal Consiglio regionale nelle materie attribuite alla sua competenza dall'articolo 117 della Costituzione devono uniformarsi ai principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato e non devono trovarsi in contrasto con l'interesse nazionale e con quello di altre Regioni ».

Poiché non è presente, si intende che abbia rinunciato a svolgere questo emendamento.

Gli onorevoli Amadeo, Bettiol Giuseppe, Conci Elisabetta, Longoni, Vicentini, Bovetti, Facchin, Marazzina, Numeroso, Franzo e Chiostergi hanno proposto di inserire, dopo il primo comma, il seguente:

« In materia di circoscrizioni comunali, fiere e mercati, istruzione artigiana e professionale, musei e biblioteche di enti locali, caccia e pesca nelle acque interne, il Consiglio può emettere leggi nei limiti dell'articolo 117 della Costituzione anche prima della emanazione delle leggi della Repubblica previste nel comma precedente »;

e di sopprimere conseguentemente il secondo comma.

L'onorevole Amadeo ha facoltà di svolgere questo emendamento.

AMADEO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il testo dell'articolo 9 è stato formulato dalla I Commissione adottando una interpretazione restrittiva dell'articolo 117 della Costituzione, ove si dice che la « regione emana per le seguenti materie norme legislative nei limiti dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato ».

Non entro qui nel merito se col termine « stabiliti » si intenda riferirsi a leggi-cornice

o se il termine stesso equivalga a « ricavati » dalle leggi esistenti.

La Commissione però, con l'ultimo comma dell'articolo proposto, ravvisa la opportunità che con legge ordinaria possa consentirsi alla regione di emettere norme per alcune fra le materie elencate, indipendentemente dalla emanazione delle leggi di cui al primo comma.

Ora, lo scopo dell'emendamento che ho l'onore di raccomandare alla vostra approvazione è appunto quello di svincolare senz'altro alcune delle materie specifiche nell'articolo 117, senza attendere una legge *ad hoc*. Mi pare che questo, che si potrebbe fare, secondo l'ultimo comma dell'articolo, con legge successiva, si possa tranquillamente fare anche subito, perché si tratta di materie nelle quali non vedo come possa sorgere contrasto di interessi; sono materie che si prestano ad essere disciplinate immediatamente.

Il mio emendamento ha anche un altro scopo. Esso tende a far sì che i consigli regionali possano essere costituiti e funzionare prima che per ogni materia di cui all'articolo 117 sia deliberata dal Parlamento una legge cornice, che può tardare e rendere inoperante per troppo tempo l'autonomia normativa accordata dalla Costituzione alle regioni.

CARPANO MAGLIOLI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARPANO MAGLIOLI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, intendo fare brevi osservazioni in appoggio all'emendamento proposto e svolto con tanta ampiezza dall'onorevole Martuscelli, con il quale si chiede la soppressione dell'articolo 9. Faccio questa dichiarazione anche a nome del gruppo cui ho l'onore di appartenere. La soppressione dell'articolo 9 è una conseguente, doverosa applicazione dell'articolo 117 della Carta costituzionale.

Il principio base da rispettare, per quanto concerne i limiti della capacità legislativa delle regioni, è segnato dall'articolo 117 con tale chiarezza da non lasciare incertezze né dubbi. Consentitemi di leggere questo articolo: « La regione emana per le seguenti materie norme legislative nei limiti dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato, sempreché le norme stesse non siano in contrasto con l'interesse nazionale e con quello di altre regioni ». Ed allora pare a noi che le condizioni per l'esercizio della capacità legislativa della regione siano fissate nell'articolo 117, mentre l'articolo 9 della legge in esame si riduce ad una limitazione del contenuto della norma costituzionale.

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 15 NOVEMBRE 1951

Vi risparmio i richiami ai lavori preparatori, né vado ad indagare se in questo caso la facoltà legislativa della regione sia primaria, concorrente od integrativa; sto alla parola della legge che — ripeto — non lascia incertezze né dubbi.

L'articolo 117 della Costituzione è la base della legge e fissa le norme entro le quali la regione può legiferare; ne elenca le materie e dice che può legiferare nei limiti dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato, sempreché le norme stesse non siano in contrasto con l'interesse nazionale e con quello di altre regioni. Vi sono quindi limiti sufficienti per precisare con tutta cautela l'ampiezza della facoltà del potere legislativo.

L'onorevole ministro, invece, nella sua relazione ha espresso questo concetto: « In relazione alla disposizione transitoria IX, si ritiene indispensabile che l'esercizio effettivo da parte dei consigli regionali della potestà normativa nelle materie indicate nell'articolo 117 sia condizionato o alla preventiva emanazione da parte dello Stato di leggi particolari tendenti a fissare per ogni singola materia i principi fondamentali che, a norma dello stesso articolo 117, costituiscono un limite alla potestà normativa della regione, oppure ad una esplicita autorizzazione legislativa ad una legge determinata. Conseguentemente le regioni assumeranno l'esercizio e la potestà legislativa in modo graduale, a mano a mano che su singole materie saranno fissati i principi fondamentali di cui sopra, mediante leggi speciali cui spetterà determinare anche la data di assunzione di tale facoltà da parte dei consigli regionali ».

L'onorevole Martuscelli vi ha già spiegato che, in questa situazione, se il Parlamento restasse inattivo, se non formulasse queste leggi, la facoltà legislativa sancita dalla Carta costituzionale e concessa alle regioni, resterebbe puramente un'indicazione teorica, platonica e non avrebbe nessuna esecuzione pratica.

Ora, questo non è esatto; i limiti sono unicamente stabiliti dall'articolo 117, e non può una legge speciale ordinaria toccare i limiti della legge costituzionale. Perché, signori, o l'articolo 9 limita e modifica il contenuto dell'articolo 117, assumendo l'aspetto di interpretazione, e allora è manifestamente anticostituzionale, o (cosa che non è) né limita, né modifica il contenuto, e allora è perfettamente inutile, ed è sufficiente l'articolo 8.

Io so perfettamente che si è commesso l'errore di non dare all'Assemblea Costituente il potere di fare tutte le leggi integrative della Costituzione. Oggi, noi ci troviamo in una situazione politica molto diversa da quella del 1946, e così, non attuandosi la Costituzione attraverso le leggi integrative, essa non viene rispettata. Le leggi integrative della Costituzione dovevano essere concepite come un tutto unico, con un unico fondamento giuridico, e, ripeto, avrebbero dovuto essere espresse dalla Assemblea Costituente. Tuttavia, quello che non è stato fatto allora potrebbe essere fatto oggi, sempre che non si valichino i limiti segnati dalla Carta costituzionale.

Sostanzialmente, vorrei che non si dicesse, come è stato affermato più volte dagli avversari della regione, di voler creare con le regioni uno Stato nello Stato. Io non voglio adoperare le espressioni talvolta aspre alle quali si è richiamato, ieri, l'onorevole Laconi, ma effettivamente, l'ordinamento regionale oggetto di discussione è ben modesta cosa: si riduce ad un esperimento molto discreto di decentramento amministrativo. Io ho la certezza che l'esperimento sarà positivo e che la regione, vinte tutte le diffidenze che vi sono ancora in tanti, si imporrà attraverso la sua attività e dimostrerà la sua utilità, liberandoci finalmente dai pericoli della centralizzazione.

Io so perfettamente che il progetto attuale sull'ordinamento regionale è ispirato non già all'aumento della burocrazia ma alla sua limitazione; quindi non dobbiamo avere preoccupazioni, né dobbiamo limitare i poteri della regione, modificando attraverso l'articolo 9, il contenuto sostanziale della facoltà normativa concessa alle regioni. Né si dica che lo Stato resterebbe indifeso, perché vi è tutta una serie di controlli fissati dalla Carta costituzionale sull'attività dell'ente regione: dall'articolo 124, che stabilisce la presenza di un commissario del governo, che ha una funzione specifica di controllo, al controllo sulla legittimità degli atti amministrativi fissati dall'articolo 125; all'articolo 126 che prevede casi di scioglimento del consiglio regionale ogni qualvolta vi compiano atti contrari ai principi fondamentali delle leggi dello Stato. Infine, vi è l'articolo 127 per il controllo legislativo, articolo che di per se stesso è bastevole a dare valore alla nostra interpretazione per la soppressione dell'articolo 9. L'articolo 127 è ben chiaro. Esso dispone:

« Ogni legge approvata dal consiglio regionale è comunicata al commissario che,

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 15 NOVEMBRE 1951

salvo il caso di opposizione da parte del Governo, deve vistarla nel termine di trenta giorni dalla comunicazione.

« La legge è promulgata nei dieci giorni dall'apposizione del visto ed entra in vigore non prima di quindici giorni dalla sua pubblicazione. Se una legge è dichiarata urgente dal consiglio regionale, e il Governo della Repubblica lo consente, la promulgazione e l'entrata in vigore non sono subordinate ai termini indicati.

« Il Governo della Repubblica, quando ritenga che una legge approvata dal consiglio regionale ecceda la competenza della regione o contrasti con gli interessi nazionali o con quelli di altre regioni, la rinvia al consiglio regionale nel termine fissato per l'approvazione del visto.

« Ove il consiglio regionale la approvi di nuovo a maggioranza assoluta dei suoi componenti, il Governo della Repubblica può, nei quindici giorni dalla comunicazione, promuovere la questione di legittimità davanti alla Corte costituzionale, o quella di merito per contrasto di interessi davanti alle Camere. In caso di dubbio, la Corte decide di chi sia la competenza ».

Sostanzialmente, la Costituzione, cioè la legge fondamentale dello Stato, fissa limiti, cautele; controlli diretti e precisi da parte del Governo, delle Camere e della Corte costituzionale sull'attività legislativa. Ed allora questi limiti non possono essere amplificati da una norma, quale quella espressa dall'articolo 9, senza violare manifestamente la Carta costituzionale. Perciò, se la Camera accederà alle nostre richieste, credo che renderà veramente omaggio a quello che è il contenuto sostanziale delle norme costituzionali.

Noi pertanto confidiamo che l'emendamento soppressivo dell'articolo 9 abbia l'onore di essere accolto dalla Camera. Esso non ha alcun secondo fine politico, non ha alcuna finalità, se non quella di rendere omaggio alla Costituzione. Noi vogliamo che le regioni sorgano nei limiti della Costituzione, e pensiamo che la Carta costituzionale sia sufficientemente difesa per impedire lo Stato nello Stato, per impedire lotte e contrasti fra regione e regione.

Nè vale richiamarci agli statuti speciali, Voi sapete perfettamente come sono sorti certi statuti speciali, in quali contingenze, con quali finalità. E questo ordinamento regionale è ben lontano dagli statuti speciali è un ordinamento regionale — ripeto — ri-

dotto ai minimi termini. Voi non potete ancora ridurlo al di là di questi termini, approvando l'articolo 9, perchè sarebbe una offesa alla Costituzione.

Io non parlo dell'emendamento Amadeo, che rappresenta un compromesso tra la soppressione e la non soppressione; più audace e più anticostituzionale, secondo me, dello stesso contenuto dell'articolo 9 del progetto ministeriale. Io chiedo solo che la Camera si persuada che il potere legislativo della regione è sufficientemente definito dall'articolo 117.

Consentite che quanto si concede alla regione ora (che non è autonomia, ma solo possibilità di decentramento amministrativo) possa svolgersi con una certa libertà al fine che le energie sane, vive, del popolo abbiano la loro possibilità di agire valendosi del nuovo ente regione, che io sono sicuro essere garanzia di progresso e di retto ordinamento. (*Applausi all'estrema sinistra*).

ROSSI PAOLO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROSSI PAOLO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, io vorrei, naturalmente in modo molto conciso, parlare contro entrambi gli emendamenti. Ho sentito con molta attenzione, ed anche con compiacimento, il dotto discorso dell'onorevole Martuscelli. Ma mi permetta il collega di dirgli come egli non è uscito affatto, nella sua esposizione, pur brillante, dall'ambito della logica giuridica formale. Ora, la logica giuridica formale, collega Martuscelli, serve abbastanza bene (ma non sempre) ai giudici per interpretare la legge vigente; serve malissimo, ed anzi a rovescio, al legislatore per costituire la norma nuova. Comunque, mi permetta di ritenere che anche nell'ambito della logica giuridica meramente formale il suo discorso pecca.

Il potere normativo attribuito dalla Costituzione alla regione trova due limiti: un limite obiettivo, per materia, che è determinato dall'articolo 117, là dove tassativamente vengono stabiliti gli obbiettivi possibili della legislazione (« concorrente », ella dice, e sono d'accordo) della regione e un limite finalistico, un limite teleologico, posto nel fine essenziale dell'ordinamento giuridico dello Stato e nell'interesse supremo dello Stato e delle altre regioni. Questo secondo limite trova la sua determinazione in parte nell'articolo 117 della Costituzione, e in parte ancora più rilevante nella nona norma transitoria delle disposizioni aggiunte alla Costituzione. Ella ha torto, anche nell'ambito della logica formale, a considerare le disposizioni

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 15 NOVEMBRE 1951

transitorie come qualche cosa di passeggero, di meno valido, come una legge di seconda categoria rispetto all'articolo 117 della Costituzione. La nona norma transitoria della Costituzione ha lo stesso identico valore cogente dell'articolo 117 della Costituzione, e la soppressione da lei proposta, onorevole Martuscelli, rispetterebbe sì l'articolo 117 della Costituzione, ma violerebbe in modo flagrante l'articolo IX delle disposizioni transitorie.

MARTUSCELLI. È un'altra cosa. Cerchiamo di intenderci.

ROSSI PAOLO. Con la stessa volontà il legislatore costituente, dopo avere stabilito il limite obiettivo per materia nell'articolo 117, ha voluto stabilire il limite teleologico nell'articolo IX delle disposizioni transitorie, per assicurarsi che non vi fosse contrasto finalistico tra le facoltà normative concorrenti della regione e le facoltà normative primarie e fondamentali dello Stato. Bene ha fatto, onorevole Martuscelli, la Commissione a invocare le disposizioni del diritto tedesco; e bene ella ha voluto distinguere tra la vecchia costituzione imperiale del 1871 e la costituzione di Weimar del 1920, la costituzione infelicemente repubblicana (infelicemente sotto il profilo storico). Ebbene, proprio da questo voglio rifarmi a quanto dicevo inizialmente quando rivolgevo al suo pur docto discorso la critica di formalismo. Se ella dalla logica meramente formale fosse scesa ad una considerazione intrinseca, politica e storica, avrebbe tratto precisamente dall'esempio della costituzione tedesca la dimostrazione del gravissimo torto che fa a lei ed ai suoi colleghi la proposta di soppressione dell'articolo 9 del disegno di legge in esame.

Che cosa c'era in Germania nel 1871, e poi nel 1919? C'era un complesso di stati sovrani, alcuni con il loro re, come quello di Baviera, con una lunga barba, tutti con un parlamento, tutti con una legislazione propria, tutti con una propria storia, tutti con una propria autonomia, tutti con una completa legislazione politica ed amministrativa, tutti con le loro circoscrizioni amministrative funzionanti.

Era possibile allora che le cose continuassero ad andare come prima, anche senza l'emanazione di una norma come quella dell'articolo 9? Era possibile perché gli stati federali c'erano, ed erano storicamente e giuridicamente validi; ma ci sono ora le regioni, onorevole Martuscelli? Le regioni sono per adesso soltanto una affermazione di carattere costituzionale, corrispondente a una legittima

aspettativa di parte dell'opinione pubblica, ma sono ancora qualcosa di futuro, un progetto e non istituzioni esistenti. Come sarebbe stato assurdo in Germania alterare l'ordine dei fattori e pretendere che si facesse prima una legge per consentire il funzionamento di istituzioni già esistenti, sarebbe altrettanto assurdo oggi creare prima le istituzioni e poi la legge che dovrebbe eventualmente regolarle.

E mi permetta, ancora, onorevole Martuscelli. Ella ha proposto, direi, insieme con un dubbio, anche una velata minaccia: ci saranno delle regioni che, se sarà approvato l'articolo 9 — ha detto — cercheranno di violare la legge ed eserciteranno egualmente la potestà normativa anche senza che siano intervenute le disposizioni di coordinamento previste dalla norma transitoria della Costituzione. Voglio porre alla Camera il problema reciproco. Se le regioni, accogliendosi il vostro emendamento e sopprimendosi l'articolo 9, si ponessero a legiferare in modo eventualmente contrario a quelle disposizioni che poi entro i tre, i sei, i nove anni — poiché tutto si proroga al mondo — il Parlamento desse per l'ulteriore regolamento delle autonomie locali e della competenza legislativa attribuita alle regioni, nascerebbe una grave difficoltà, perché lo Stato non avrebbe probabilmente il diritto di impugnare quelle leggi obiettivamente lesive; ma lesive di che? Lesive di qualche cosa che non esisteva ancora al tempo in cui le leggi furono create. (*Commenti all'estrema sinistra*). Per evitare questo conflitto futuro che sarebbe infinitamente grave, e per proteggere lo Stato ai cui interessi dovremmo tutti solidalmente pensare, è di gran lunga più opportuno che le regioni che hanno aspettato tanto per nascere e per legiferare, attendano ancora qualche mese, aspettino cioè che l'impegno costituzionale dell'articolo 9 sia mantenuto ed esaurito.

E al collega onorevole Amadeo — il cui emendamento, come sottilmente dice l'onorevole Carpano Maglioli, si presenta come una sorta di transazione fra il mantenimento dell'articolo *tel quel* e la soppressione proposta dall'onorevole Martuscelli — vorrei osservare che c'è un pericolo, minore naturalmente, ma un pericolo reale, anche nelle pieghe della proposta più moderata che egli affaccia.

Vorrebbe il collega Amadeo che la facoltà normativa fosse consentita alle regioni in certe determinate materie. Leggo, fra esse, quelle che mi interessano: circoscrizioni comunali, istruzione artigiana e professionale, caccia e pesca. Ebbene, sarebbe veramente pericoloso

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 15 NOVEMBRE 1951

ed inopportuno che le singole regioni potessero cominciare a dettare norme in queste materie senza le preve disposizioni generali previste dalla nona disposizione transitoria di coordinamento. E lo dimostro subito.

Circoscrizioni comunali. Abbiamo tutti una esperienza recente: centinaia di comuni hanno domandato di essere ricostituiti. In un primo tempo queste domande sono state accolte con largo favore. Poi ci siamo avveduti che occorre essere più prudenti e che non bisognava creare comuni che fossero incapaci, per esempio, di pagare la levatrice, o il medico condotto, o il segretario comunale; e abbiamo sospeso quella facile concessione di autonomia che prima tanto la Camera che il Senato avevano accordato. Non pare all'onorevole Amadeo e a tutti i colleghi che occorrerebbe stabilire alcuni principi comuni anche in questa materia e dire che un gruppo o una frazione hanno diritto e possibilità di costituirsi in comune autonomo quando sussistano certe norme?

CARPANO MAGLIOLI. C'è una legge!

ROSSI PAOLO. Lo so, ma se dite che un comune può essere costituito dalla regione, voi comprendete che ogni regione può fare a modo suo!

Istruzione artigiana e professionale. Non pare anche a tutti voi che sarebbe assurdo che ci fosse un diploma di carattere regionale per cui un perito o un contabile o un capo tecnico potesse esercitare la sua arte o professione in Lombardia ma non in Sicilia e viceversa?...

CARPANO MAGLIOLI. Ma vi sono già!

ROSSI PAOLO. Ma no. Se consentite alle regioni la facoltà di legiferare in tema di istruzione professionale, senza disposizioni generali di coordinamento e di uniformità dettate dallo Stato, voi create il disordine.

Caccia: è la minore osservazione che faccio, ma siccome sono un cacciatore (e mi dispiace che non sia più deputato l'onorevole Gasparotto, che sa tutto in materia di caccia e mi darebbe ragione), osservo che gli interessi della caccia non sono interessi regionali, che possano essere regolati soltanto nell'ambito della regione senza un coordinamento d'ordine nazionale.

LUZZATTO. Doveva dirlo alla Costituente!

ROSSI PAOLO. L'ho detto, ma lo voglio ridire; ritengo che, secondo la norma transitoria IX della Costituzione, si debbano emanare disposizioni statuali in materia di caccia, cosicché le regioni possano deliberare in tale materia soltanto nell'ambito dell'in-

teresse nazionale e in conformità di norme fondamentali comuni. Voi sapete che gli uccelli, a differenza dei deputati, hanno le ali e passano facilmente da una regione all'altra; se fosse possibile anticipare in una regione la caccia, o permettere la cattura di certe specie, l'altra regione non avrebbe più possibilità di caccia.

Anche il suo temperamento, onorevole Amadeo, è pericoloso.

Per questi motivi, che non illustro di più per non stancare la Camera, ma che sono motivi che trovano rispondenza nel profondo della mia coscienza e che spero trovino corrispondenza nella coscienza dei colleghi che mi ascoltano, chiedo a tutti di votare contro entrambi gli emendamenti e di attenersi al testo della Commissione.

JERVOLINO ANGELO RAFFAELE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

JERVOLINO ANGELO RAFFAELE. Signor Presidente, onorevoli colleghi, farò una dichiarazione anche a nome del gruppo al quale ho l'onore di appartenere: dichiarazione che intendo però motivare, sia pure sobriamente.

Ho ascoltato con la massima attenzione la dissertazione veramente ampia che ha fatto il collega Martuscelli e non nascondo che, in un certo momento, essa ha esercitato una suggestione sull'animo mio. Data la perplessità che mi è sorta fra quello che io ritenevo e la tesi che l'onorevole Martuscelli acutamente si è sforzato di dimostrare, ho voluto richiamarmi alle fonti ed anche alla dottrina: così, nel frattempo, ho mandato a chiedere alla biblioteca un trattato che non sarà certo sospetto ai colleghi dell'estrema sinistra e cioè il *Commentario sistematico alla Costituzione italiana* dei professori Calamandrei e Levi.

La prima osservazione che ha fatto l'onorevole Martuscelli e sulla quale abilmente l'onorevole Carpano Maglioli ha creduto di sorvolare, è questa: se noi dovessimo approvare il testo proposto dalla Commissione (che è quello dell'articolo 9 per il quale tante notevoli discussioni si stanno facendo) verremmo a modificare sostanzialmente la potestà legislativa della regione, fissata dall'articolo 117 della Costituzione, cioè noi negheremo alla regione la potestà normativa di sua esclusiva competenza e la potestà medesima sarebbe ridotta a quella concorrente ed esecutiva.

Io ho voluto attentamente, in questo breve periodo della discussione in aula, guar-

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 15 NOVEMBRE 1951

dare i precedenti parlamentari della Costituzione e ho constatato che la ragione è dalla parte mia. La Costituzione intese negare nel modo più assoluto alle regioni la facoltà di poter emanare norme che rientrino nella categoria della così detta legislazione esclusiva.

Infatti, nel progetto erano state formulate tre disposizioni: l'articolo 109, l'articolo 110 e l'articolo 111.

L'articolo 109 riguardava le leggi, per le quali i poteri della regione non incontravano altri limiti che il rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico, degli interessi nazionali e di altre regioni. L'articolo 110 riguardava le leggi per le quali era prescritto, in aggiunta ai limiti anzidetti, dovessero conformarsi ai principi e alle direttive stabiliti con le leggi della Repubblica per assicurare una disciplina uniforme delle relative materie. L'articolo 111, infine, riguardava leggi di sola integrazione ed attuazione delle disposizioni di legge alle condizioni regionali.

Viceversa, che cosa fece la Costituente? La Costituente, nel redigere l'articolo 117, volle esplicitamente, non implicitamente, negare alla regione proprio la prima facoltà cioè quella della cosiddetta legislazione esclusiva. Di maniera che è indubbio (lo conferma il richiamato *Commentario* attraverso una dissertazione molto acuta; e prego l'onorevole Martuscelli e l'onorevole Carpano Maglioli di leggerla attentamente) che la volontà dei costituenti fu quella di limitare la potestà della regione ad emettere esclusivamente leggi concorrenti e leggi complementari.

Se questi sono i precedenti parlamentari e la volontà dei costituenti, mi pare che la preoccupazione manifestata dall'onorevole Martuscelli non ha più ragione di essere: è assiomaticamente certo (e quanto affermo è confortato dalla dottrina) che la regione ha potestà legislativa nelle due forme della « legislazione concorrente » e della « legislazione complementare ». Per la « legislazione concorrente » la regione — credo necessario ripeterlo — può emanare norme che trovano limiti nella Costituzione e nei principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato. In virtù del potere di « legislazione complementare » la regione può emanare norme di attuazione e di integrazione nelle materie regolate dalle leggi ordinarie dello Stato.

L'onorevole Martuscelli dice: voi non dovete avere alcuna preoccupazione per insistere che si approvi l'articolo 9 del disegno di legge in esame perché vi è di fatto nell'ar-

ticolo 117 della Costituzione quello che voi volete. Ed allora qui il dilemma è molto semplice: se il contenuto dell'articolo 9 è uniforme al contenuto dell'articolo 117 a che pro tanto rumore? Perché discutiamo tanto?

CARPANO MAGLIOLI. Non è uniforme....

JERVOLINO ANGELO RAFFAELE. Se, viceversa, il contenuto del detto articolo 9 non fosse uniforme (il che non è), la nostra preoccupazione sarebbe fondata: e quindi la necessità di meglio chiarire la portata dell'articolo 117 della Costituzione. Ma il contenuto dell'articolo 9 del disegno di legge in esame è uniforme; e ho esposto anche le ragioni, onorevole Carpano Maglioli.

Inoltre, sia l'onorevole Martuscelli che l'onorevole Carpano Maglioli riconoscono che dei limiti vi devono essere alla potestà legislativa della regione. Se voi riconoscete questo, allora perché noi ci dobbiamo tanto tormentare e discutere su un argomento, che dovrebbe essere pacifico? Se si ammette che limiti devono esservi, bisogna per logica conseguenza ammettere che essi siano fissati. Ed è proprio questa la finalità dell'articolo 9, in piena armonia con l'articolo 117 della Costituzione.

Vi è un solo argomento trattato dall'onorevole Martuscelli che in verità mi ha fatto diventare molto pensoso: quello relativo al contenuto della disposizione transitoria IX della Costituzione, richiamato dal più volte citato articolo 9 del disegno di legge. A riguardo mi permetto di non essere d'accordo con l'interpretazione che dava l'onorevole Rossi, che io sempre seguo con la massima attenzione, perché egli prospetta le questioni giuridiche con una acutezza veramente non comune. Quella norma ha una finalità diversa ed il richiamo alla stessa, a mio credere, è errato o quanto meno inopportuno. Pertanto, prego la Commissione e il Governo di non includere detta norma nell'articolo 9, perché potrebbe ingenerare confusione, e presta il fianco agli attacchi che sono stati fatti dagli onorevoli Martuscelli e Carpano Maglioli. Se noi abbandoniamo il richiamo di quella norma, resta fermo il principio che le regioni — per i motivi già da me esposti — non possono emanare provvedimenti di legge di natura complementare se prima non sussistono i principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato cui i detti provvedimenti si devono uniformare.

Essenziale è quindi che — riconosciuta la natura della potestà legislativa della regione, la quale, ripeto, non ha la potestà della legi-

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 15 NOVEMBRE 1951

slazione esclusiva — si fissi chiara la norma che la legislazione concorrente deve trovare limiti nei principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato per ciascuna materia di competenza della regione.

Se questo è, mi pare che — pure dando atto all'onorevole Carpano Maglioli che nella proposta di abolizione dell'articolo 9 non vi è alcuna finalità politica, ma semplicemente la volontà di armonizzare la disposizione di legge che noi dobbiamo approvare con la Costituzione — sia necessario approvare senz'altro l'articolo 9. Non attardiamoci più oltre a fare disquisizioni giuridiche, le quali formalmente ci tengono separati, ma sostanzialmente ci possono tenere uniti.

Per queste ragioni dichiaro che il gruppo democristiano voterà contro l'emendamento Martuscelli.

AMENDOLA PIETRO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AMENDOLA PIETRO. Vorrei proporre alla Camera, data l'ora tarda, di rinviare a domani il prosieguo dei lavori, anche perché sul nostro emendamento abbiamo chiesto la votazione per appello nominale.

JERVOLINO ANGELO RAFFAELE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

JERVOLINO ANGELO RAFFAELE. Si possono rinviare a domani le eventuali dichiarazioni di voto e la votazione; ma questa sera potremmo ascoltare le dichiarazioni del relatore e del ministro.

PRESIDENTE. Onorevole Amendola, è d'accordo sulla proposta Jervolino?

AMENDOLA PIETRO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. L'onorevole relatore ha facoltà di esprimere il parere della Commissione sugli emendamenti presentati all'articolo 9.

RUSSO, *Relatore*. L'articolo 9 è stato oggetto di lungo dibattito in Commissione e in Assemblea quando si svolse la discussione generale. Non riprenderò quindi argomenti già trattati, richiamandomi a quanto i relatori esposero in quella occasione, e ciò anche per ragioni di brevità.

L'onorevole Martuscelli, nel svolgere il suo emendamento, in sostanza, ha ripreso, con eleganza e dovizia di dottrina, argomenti già sviluppati in sede di discussione generale: l'articolo 9, così come è concepito, costituirebbe una violazione dell'articolo 117 della Costituzione. Questa accusa, a mio giudizio, non ha fondamento.

L'articolo 117 pone, infatti, tre limiti alla potestà normativa della regione: un limite di materia, un limite nel contrasto con interessi nazionali o con interessi di altre regioni e un terzo limite; i principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato.

La divergenza di opinioni sull'articolo 9 verte proprio su questo: che cosa si debba intendere per principi generali stabiliti con leggi dello Stato; se cioè questi principi generali devono essere desunti dalla legislazione vigente oppure siano necessarie singole leggi per singole materie.

La risposta è già stata data dall'Assemblea Costituente quando in seno ad essa fu discusso l'articolo 117. Nella seduta del 1° luglio 1947 l'onorevole Bozzi sollevò il quesito se i limiti dovessero essere ricavati dai principi generali contenuti nelle disposizioni preliminari del codice civile o se fossero necessarie singole leggi per singole materie. Nella stessa seduta l'onorevole Ruini rispose: « Per la potestà legislativa delle regioni cerchiamo di rimetterci ai principi stabiliti dallo Stato per determinate materie ». Nella seduta del 2 luglio l'onorevole Tosato, ancora più chiaramente, ha precisato, rispondendo alla domanda posta dall'onorevole Bozzi: « Quando l'onorevole Bozzi chiede che cosa sono questi principi e domanda se essi si riducono ai principi generali dell'ordinamento giuridico, a quei principi, per intendersi, ai quali si riferiscono le disposizioni preliminari del codice civile, evidentemente bisogna rispondere di no. I principi e le direttive richiamati dal testo del Comitato non sono i principi generalissimi dell'ordinamento giuridico, ma i principi relativi alle singole materie deferite alla legislazione regionale ».

Il relatore onorevole Ambrosini accettava pienamente il concetto sviluppato dall'onorevole Tosato. Nella seduta successiva del 4 luglio 1947 l'onorevole Tosato, a proposito dell'emendamento dell'onorevole Perassi che era stato approvato nella seduta del 3 luglio 1947, precisava: « La soppressione dell'aggettivo « singole » ha fatto sorgere qualche dubbio nel senso di una possibile confusione tra « principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato in ciascuna materia », con i principi generalissimi dell'ordinamento giuridico ».

Noi abbiamo chiaramente ripetuto che per « principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato » intendiamo precisamente i principi fondamentali posti dallo Stato nelle singole materie e non i principi generalissimi dell'ordinamento giuridico ».

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 15 NOVEMBRE 1951

L'onorevole Ruini, nella sua qualità di presidente della Commissione, si dichiarò pienamente d'accordo con l'onorevole Tosato.

Esaminando la genesi dell'articolo 117 attraverso l'opinione autorevole di coloro che intervennero nella discussione, e in modo particolare del presidente della Commissione e del relatore, noi constatiamo che l'interpretazione data dall'articolo 9 della legge in esame risponde pienamente alla volontà dei costituenti e allo spirito e alla lettera dell'articolo 117 della Costituzione.

L'articolo 9 risponde anche ad un principio di logica che non può essere ignorato. L'onorevole Martuscelli, quando si richiamava ai conflitti che sorgerebbero tra Stato e regione con il mantenimento dell'articolo 9 si valeva di un argomento che contrasta col suo emendamento, essendo evidente che l'espressione generica « principi generali stabiliti nelle leggi dello Stato », se non fosse opportunamente temperata, come abbiamo cercato di fare con l'articolo 9, farebbe sorgere numerosi conflitti in sede di interpretazione, essendo tutt'altro che pacifico il modo di dedurre dalla legislazione vigente tali principi fondamentali. L'articolo 117, per esempio, demanda alla competenza della regione la materia dell'agricoltura e foreste: chi può negare che sarebbe estremamente difficile ricavare dal complesso delle leggi vigenti i principi fondamentali in questa materia?

La Commissione, nell'opporsi all'emendamento soppressivo Martuscelli, è dunque fermamente convinta di rispettare la lettera e lo spirito della Costituzione e, nello stesso tempo, quei principi di logica che devono guidarci nella approvazione di questa legge così delicata, se veramente vogliamo che l'ente regione raggiunga quei risultati concreti che non potranno che essere ostacolati dal frequente sorgere di conflitti e di contestazioni. (*Interruzione del deputato Martuscelli*).

L'onorevole Martuscelli si è richiamato alla relazione là dove essa parla del diritto germanico, e ha osservato che questo è l'unico argomento che viene portato dalla relazione stessa a sostegno dell'articolo 9: se l'onorevole collega avesse letto gli atti parlamentari ed avesse seguito lo svolgersi della discussione generale, avrebbe constatato come il relatore non abbia usato questo unico argomento a sostegno della sua tesi. Comunque, anche a proposito del diritto germanico, faccio notare che se uno Stato federale ammetteva il principio delle leggi cornici, a maggior ragione lo dobbiamo ammettere noi che vi-

viamo in uno Stato unitario. Quando si esamina il problema dell'ordinamento regionale, non ci si deve soltanto richiamare all'articolo 117 della Costituzione, per altro pienamente rispettato con l'articolo 9 ma occorre anche tener presente il principio — pure sancito nella Costituzione — dell'unità della Repubblica italiana che l'ordinamento regionale non deve in alcun modo mettere in pericolo.

Per quanto si riferisce all'emendamento Amadeo, la maggioranza della Commissione esprime parere favorevole: le materie indicate nell'emendamento stesso sono di tale natura che lo Stato può rinunciare a fissare per ciascuna di esse principi fondamentali. Né vi può essere contrasto tra l'emendamento aggiuntivo e la prima parte dell'articolo, essendo lo stesso Parlamento che riconosce, per questa materia, l'opportunità di non fissare principi fondamentali.

Onorevoli colleghi, l'articolo 9 giustamente da parte dell'onorevole Martuscelli e da parte dell'onorevole Carpano Maglioli è stato indicato come l'articolo di maggiore importanza in questa legge. A nostro giudizio è proprio con questo articolo che noi fughiamo le preoccupazioni di coloro che temono la costituzione dell'ente regione, per il pericolo di suddividere l'Italia in tanti piccoli Stati l'uno contro l'altro armato. Noi troviamo in questo articolo 9, manifestazione della nostra volontà di attuare l'ordinamento regionale nel pieno rispetto dell'unità della Repubblica italiana, una garanzia contro questi pericoli. Con questo spirito noi abbiamo formulato l'articolo, e con questo spirito la maggioranza della Commissione invita la Camera a dare voto contrario all'emendamento Martuscelli. (*Applausi al centro e a destra*).

PRESIDENTE. Qual'è il parere del Governo sugli emendamenti presentati all'articolo 9?

SCELBA, *Ministro dell'interno*. Il Governo è contrario all'emendamento soppressivo presentato dall'onorevole Martuscelli perché riconosce la piena validità costituzionale dell'articolo 9. Gli argomenti che stanno a favore della costituzionalità dell'articolo 9 sono stati qui ampiamente illustrati dai precedenti oratori ed anche il Governo nella sua relazione ne ha già spiegato i motivi. Non starò quindi a ripetere argomenti già esposti. È stato addotto un solo argomento pratico, ed è questo: con l'introduzione dell'articolo 9 si potrà verificare che le regioni non potranno legiferare su alcune materie

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 15 NOVEMBRE 1951

perché mancano le leggi, chiamiamole « cornici », dello Stato entro le quali le regioni possono legiferare. Io riconosco che l'inconveniente ha un suo fondamento e potrà verificarsi in via di fatto, ma non possiamo risolvere questo inconveniente con la soppressione dell'articolo 9, perché con questo noi finiremmo per attribuire alle regioni una competenza che la Costituzione non ha inteso minimamente di riconoscere. Sarà un inconveniente, sarà un motivo perché il Parlamento faccia le leggi-cornice onde le regioni possano legiferare, ma noi non possiamo violare la Costituzione attribuendo, in mancanza di una legge cornice, alle regioni la competenza legislativa.

Per quanto si riferisce all'emendamento Amadeo, esprimo l'opinione ch'esso costituisca una deroga alla disposizione dell'articolo 117; ed una deroga ad una disposizione costituzionale non può essere fatta con una norma di carattere ordinario. Sul contenuto dell'emendamento potrei non avere delle gravi preoccupazioni — anche se gli argomenti esposti qui dall'onorevole Rossi fanno pensare — perché, visto che esistono già leggi dello Stato che regolano le materie indicate nell'emendamento, potrebbero essere considerate esse leggi-cornice entro cui possono e devono legiferare le regioni.

In ordine alla costituzionalità dell'emendamento, espressa la mia opinione, sottometto la questione al giudizio dell'Assemblea.

PRESIDENTE. Il seguito della discussione è rinviato a domani.

Per lo straripamento del Po nel Polesine.

SCELBA, *Ministro dell'interno*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCELBA, *Ministro dell'interno*. Desidero dare alla Camera qualche informazione sull'andamento dell'alluvione nel Polesine.

Per quanto si riferisce alla maggior parte delle province, compresa quella di Ferrara, la situazione si può considerare abbastanza tranquillante.

Una situazione piuttosto seria si è invece manifestata a Rovigo, nelle ultime ore, a seguito della rottura degli argini del Po, avvenuta in tre punti e per una lunghezza di un centinaio di metri. Masse di acqua dilagano sulla pianura e stanno per sommergere una superficie di circa 70-80 mila ettari di terreno. (*Commenti*). Il lavoro dei vigili del fuoco è ostacolato da una nebbia fittissima che isola le imbarcazioni operanti in quel settore.

Si deve lamentare anche un doloroso episodio che già sarà a conoscenza degli onorevoli colleghi, in quanto esso, purtroppo, è costato la vita di 32 persone. Un autocarro, guidato dallo stesso proprietario e che stava per trarre in salvo una quarantina di persone, improvvisamente è stato travolto dalle acque e 32 persone sono perite, mentre otto si sono potute salvare. (*I deputati si levano in piedi*).

Io credo di interpretare il pensiero della Camera esprimendo il più profondo nostro cordoglio per questo nuovo lutto che si aggiunge ai tanti altri che negli ultimi tempi hanno afflitto il nostro paese, ed esprimo l'augurio che ci siano risparmiati altri danni e altre vittime per il futuro.

PRESIDENTE. Sicuro di interpretare il sentimento unanime della Camera, mando un commosso saluto alle vittime della grave sciagura ed esprimo l'augurio che Dio voglia risparmiare all'Italia altri disastri del genere. (*Segni di generale consentimento*).

Avverto che alle interrogazioni pervenute sull'argomento il Governo risponderà, come da accordi già presi, al termine della seduta pomeridiana di domani.

Annuncio di interrogazioni e di interpellanze.

PRESIDENTE. Si dia lettura delle interrogazioni e delle interpellanze pervenute alla Presidenza.

GIOLITTI, *Segretario*, legge:

« I sottoscritti chiedono di interrogare i ministri dell'interno e dei lavori pubblici, per conoscere i provvedimenti che di urgenza si intendono adottare per salvare non solo i beni ma addirittura le vite dei cittadini contro i quali stanno infuriando le acque che prorompono dalla rottura operatasi nell'argine sinistro del fiume Po nel tratto di fronte a Ferrara, che hanno già sommerso decine di migliaia di ettari e che minacciano da vicino la stessa città di Rovigo.

(3183)

« ROASIO, CAVALLARI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'interno, per sapere se non ritenga di dover sospendere le operazioni di censimento nei comuni colpiti dalle alluvioni, in modo da consentire alle amministrazioni di dedicarsi esclusivamente alle opere di soccorso e di assistenza.

(3184)

« LACONI ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il ministro del lavoro e della previdenza sociale,

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 15 NOVEMBRE 1951

per sapere se, a conoscenza del luttuoso incidente che ha provocato la morte di tre operai nelle miniere asfaltifere gestite dalla ditta S.A.M.A. nel comune di Manopello (Pescara), non ritenga opportuno, visto il continuo ripetersi di tali incidenti nelle stesse miniere, condurre una severa inchiesta a carico della società per stabilire se e in che misura sono rispettate le misure di sicurezza e di prevenzione.

(3185) « SPALLONE, AMICONE, CORBI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'interno, per conoscere se intende adottare provvedimenti a seguito dell'« adunata » nostalgica svoltasi il 4 novembre 1951 a Nola (Napoli) in occasione di un comizio colà tenuto e fatto coincidere con la festa nazionale celebrante la vittoria del 1918.

« Ed in ispecie, per conoscere se saranno presi provvedimenti per un corteo svoltosi con « gagliardetti » e con molti « saluti romani ».

« E se, infine, ritiene opportuno adottare provvedimenti per l'operato del sindaco di Nola dottor Imbroda, che oltre ad aver capeggiato il suddetto corteo, ha vietato che si suonasse l'Inno nazionale e che esplicitamente fosse reso omaggio alla lapide ricordante il sacrificio dei caduti nella lotta contro i nazifascisti.

(3186) « SANSONE ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il ministro dei lavori pubblici, sulla disastrosa inondazione del Polesine.

(3187) « MATTEOTTI CARLO, PRETI, CASTELLARIN ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i ministri dell'industria e commercio e dell'agricoltura e foreste, per sapere se, tenendo conto che i costi di produzione della canapa sono sensibilmente aumentati, intendano appoggiare le giuste richieste delle categorie produttrici, i cui interessi sono stati troppo spesso sacrificati a quelli delle categorie trasformatrici, rappresentate soprattutto dal Linificio canapificio nazionale, che sfrutta la sua posizione quasi monopolistica e si è valso di forme di pressione che vanno apertamente disapprovate; e per sapere, in particolare, su quali argomentazioni si regga il rifiuto di aumentare il prezzo della canapa, quando è certo che i prezzi del grezzo e dei manufatti sono quest'anno tali da consentire sicuramente una

larga copertura dei costi di produzione: il che sta a significare che è lo stesso mercato che dà ragione ai produttori.

(3188) « PRETI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro delle finanze, per sapere se lo stabilimento S.I.S.M.A. di Bertinoro (Forlì), da molti anni inutilizzato, possa essere utilizzato per la lavorazione del tabacco, e se esista un piano in questo senso.

(3189) « PRETI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro della pubblica istruzione, per conoscere il suo pensiero sul seguente argomento.

« I trasferimenti annuali degli insegnanti elementari di ruolo avvengono secondo il totale dei punti che ciascun maestro realizza in base all'apposita tabella di valutazione stabilita annualmente dal Ministero della pubblica istruzione.

« In tale tabella è prevista, fra l'altro, l'attribuzione di punti 8 a quel maestro che chiede il trasferimento per il comune di nascita. Se appare giusto che il maestro usufruisca di un determinato punteggio, che va da 4 a 20 punti, per il trasferimento nel comune di residenza, ove trovasi la famiglia, è ingiusto per lo stesso maestro, che, pur avendo la residenza stabile da tanti anni in quel comune, è nato in un altro.

« In considerazione di ciò l'interrogante chiede se il ministro non sia d'avviso di intervenire, per un principio di giustizia, all'abolizione del punteggio previsto per il maestro che chiede il trasferimento nel comune di nascita, quando questo coincida col comune di residenza, non apparendo logica la cumulabilità dei due benefici, per la nascita e per la residenza. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(6607) « REALI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro della difesa, per sapere se non ritiene opportuno l'annullamento della circolare del Ministero della difesa n. 1045501, del 28 maggio 1949, con cui si stabiliva il 31 gennaio 1949 termine massimo e improrogabile per la presentazione e l'inoltro di proposte relative alla concessione di ricompense al valor militare per atti compiuti da militari durante la guerra 1940-45; abrogazione dettata dalla tragica situazione venutasi a creare dopo l'armistizio, allorché una gran parte dei reparti, e specialmente quelli dislocati all'estero, hanno

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 15 NOVEMBRE 1951

avuto distrutti gli archivi contenenti libretti e fogli matricolari. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(6608)

« ALMIRANTE ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, per sapere per quale motivo nessuna autorità ha visitato il paese di Mammola (Reggio Calabria), che nella recente alluvione ha avuto alcuni morti tra la popolazione e gravissimi danni, e per sapere quali provvedimenti intenda prendere per la salvaguardia del centro e delle borgate di quel comune tuttora minacciate dal pericolo di franamento dei monti che lo circondano. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(6609)

« MIEVILLE ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, per conoscere quando ritiene che potranno essere riparati i gravi danni, recati dagli eventi bellici al comune di Miranda (Campobasso), ove occorre provvedere, come da tempo inutilmente è stato reso noto a tutte le autorità locali e centrali, alla ricostruzione dello stabile denominato « Fondaco di Sant'Antonio », che non può ulteriormente essere differita, essendo le case adiacenti per crollare e minacciando seriamente la pubblica incolumità; alla riparazione del muro che protegge il sacro della chiesa parrocchiale, che sta andando in rovina; alla riparazione del serbatoio dell'acqua, essendo minacciata la pubblica igiene; nonché a quella delle fognature, delle strade interne e del tratto della provinciale che dall'ufficio postale va a Piazza Marconi. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(6610)

« COLITTO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'agricoltura e delle foreste, per conoscere lo stato della pratica, relativa al riconoscimento del consorzio per la irrigazione delle Piane di Mafalda (Campobasso), che comprende oltre cento ettari di terreno. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(6611)

« COLITTO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, per conoscere le sue determinazioni relativamente alla necessità, più volte rilevata, che si provveda al consolidamento dell'abitato del comune di Limosano (Campobasso), che non deve essere ul-

teriormente lasciato in una situazione di sconcertante abbandono. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(6612)

« COLITTO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, per conoscere quando ritiene di poter accogliere la richiesta di contributo, formulata, ai sensi della legge 3 agosto 1949, n. 589, dal comune di Limosano (Campobasso), sulla spesa occorrente per la costruzione di un edificio scolastico, che non può essere ulteriormente rinviata, se si vuole davvero venire incontro ai bisogni di quell'area depressa, che è il Molise. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(6613)

« COLITTO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'interno, per conoscere le sue determinazioni in merito alla richiesta di un congruo sussidio da parte dell'asilo infantile di Lucito (Campobasso), che tanto bene compie in quel laborioso patriottico comune. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(6614)

« COLITTO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici per conoscere quando ritiene che si potrà provvedere alle riparazioni dei danni, recati dagli eventi bellici, alla piazza « Elena » del comune di Macchia d'Isernia (Campobasso), che attualmente si presenta allo stato grezzo e con poche mattonelle di pietra accantonate ad un suo angolo. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(6615)

« COLITTO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro delle finanze, per conoscere le ragioni per le quali non è stato ancora effettuato il ripristino dell'ufficio del registro di Castel San Vincenzo (Campobasso), pur tante volte preannunziato, e quando ritiene che possa aver luogo, evitandosi illusioni e disillusioni, sempre dannose per tutti. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(6616)

« COLITTO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro delle finanze, per conoscere le sue determinazioni in merito alla richiesta, più volte appassionatamente formulata, dei comuni di Lucito, Castelbottaccio, Lupara e Civitacam-

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 15 NOVEMBRE 1951

pomarano (Campobasso) di essere aggregati all'ufficio del registro di Campobasso. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(6617)

« COLITTO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro della marina, mercantile, per sapere quali provvedimenti intenda prendere, e provocare, per ottenere l'osservanza delle norme stabilite per la pesca a strascico con pescherecci a motore, di fronte al fatto accertato che quasi ogni notte detti pescherecci si avvicinano alla costa ben oltre le tre miglia, danneggiando gravemente i fondali, e immiserendo le già povere acque del litorale, in modo che intere famiglie di pescatori, specialmente della costa ligure, perdono il loro mezzo di vita. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(6618)

« ROSSI PAOLO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del lavoro e della previdenza sociale, per sapere se conosca le condizioni effettive di lavoro degli operai cavatori e levigatori dell'ardesia nel retroterra di Chiavari, i quali (per l'inosservanza dei contratti collettivi da parte della totalità dei datori di lavoro, non iscritti all'Unione industriali), ricevono salari che si aggirano sulle lire 500 giornaliere, e nemmeno godono, per la simulata denominazione di imprenditori, delle previdenze assicurative, malgrado siano gravemente soggetti, oltretutto ai comuni infortuni e malattie, alla silicosi.

« E per sapere quali concreti provvedimenti intenda prendere in proposito. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(6619)

« ROSSI PAOLO ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare i ministri di grazia e giustizia, dei lavori pubblici e del lavoro e previdenza sociale, per sapere quali provvedimenti intendano adottare perché la ripresa dei lavori di costruzione del palazzo di giustizia di Palermo passi dal campo delle promesse preelettorali, ai fatti.

« Se non ritengano che siano diventate ormai troppo numerose le prime pietre poste per quest'opera, la cui realizzazione è attesa già da decenni per alleviare la grave disoccupazione della città di Palermo e per dare una sede decorosa al tempio della giustizia, e se non ritengano opportuna una sollecita ripresa dei lavori. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(6620)

« SALA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del lavoro e della previdenza sociale, per sapere quali provvedimenti intende adottare nei confronti delle organizzazioni A.C.L.I., alle quali vengono affidati i corsi di addestramento per i disoccupati, che si rendono responsabili del mancato sussidio ai lavoratori che frequentano i corsi, così come nel caso di Piana dei Greci (Palermo), dove da più di 40 giorni i frequentatori di agrumicoltura non ricevono il sussidio, in quanto gli organismi dell'A.C.L.I. non fanno avere la relazione alla competente autorità più volte richiesta. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(6621)

« SALA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del lavoro e della previdenza sociale, per sapere quali provvedimenti intende adottare nei confronti della commissione degli alloggi I.N.A.-Casa di Palermo, che non tiene conto delle precise disposizioni di legge nell'aggiudicare gli alloggi che via via vengono costruiti, provocando dei risentimenti fra quelli che ne hanno diritto e una agitazione fra le maestranze del cantiere navale di Palermo che, pur avendo i requisiti della legge 28 febbraio 1949, n. 43, ed abitando in abitazioni antighieniche, in capanne, in baracche e caverne, non hanno beneficiato di nessuna assegnazione di alloggio. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(6622)

« SALA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro della pubblica istruzione, per sapere se, in relazione al malcontento largamente diffuso in Sicilia ed in particolare a Palermo e provincia, per il continuo rinnovo, oltre che per l'elevato costo dei libri di testo nelle scuole di Stato, non ritiene opportuno intervenire con mezzi adeguati a favore dei figli dei lavoratori a reddito minimo e dei disoccupati, che per le loro già tanto limitate possibilità non sono in condizione di acquistare libri. Considerato che l'istruzione obbligatoria è dovere del cittadino, l'interrogante chiede di conoscere quali provvidenze intende predisporre perché i non abbienti siano posti in condizione di soddisfare a tale dovere. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(6623)

« SALA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'agricoltura e delle foreste, per conoscere quali provvedimenti di urgenza ha

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 15 NOVEMBRE 1951

preso a favore dei contadini della provincia di Alessandria, i quali hanno subito danni gravissimi a causa delle recenti alluvioni. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(6624)

« LOZZA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'interno, per conoscere l'entità della somma messa a disposizione per i primi soccorsi agli alluvionati della provincia di Alessandria. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(6625)

« LOZZA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, per conoscere quali provvedimenti di urgenza ha preso in relazione alle recenti alluvioni in provincia di Alessandria. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(6626)

« LOZZA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei trasporti, in merito all'orario che viene attualmente eseguito dal personale amministrativo del compartimento ferroviario di Torino.

« Come è noto detto personale effettua l'orario diviso, mentre è suo desiderio di eseguire l'orario unico, come da *referendum* e dall'azione svolta dalle organizzazioni sindacali.

« L'interrogante fa, inoltre, rilevare che non è logico che mentre in tutti gli uffici ferroviari dei vari compartimenti viene osservato l'orario unico, nel compartimento di Torino si debba invece, malgrado non sia accetto al personale, attuare quello diviso. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(6627)

« TONENGO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, per conoscere quali provvedimenti intenda adottare affinché venga provveduto con sollecitudine alla riparazione dei danni causati da una bufera di vento abbattutasi nei territori di Montefano (Macerata) e Montelparo (Ascoli Piceno), la quale ha scoperchiato diversi tetti di case di abitazione e in quest'ultimo comune anche il tetto della chiesa parrocchiale. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(6628)

« DE' COCCI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro di grazia e giustizia, per sapere se è vero quanto pubblicato da qualche giornale

della Sicilia relativamente alla soppressione del tribunale di Modica, per effetto della istituzione di tribunali provinciali in sostituzione di quelli circondariali. Tale evento, se vero, porterebbe alle estreme conseguenze una rappresaglia politica consumata dal fascismo ai danni di una città ricca di secolari tradizioni culturali e giudiziarie e colpita perché all'avanguardia, nel 1922, del pensiero democratico nella vasta zona della quale Modica era allora capoluogo di circondario, così come per secoli ne era stata capoluogo di una storica contea con autonoma corte giudiziaria.

« In caso affermativo, per conoscere se il Governo, indipendentemente dalla grave inopportunità politica, non ravvisi una violazione dei presupposti costituzionali dello Statuto siciliano nella istituzione anche in Sicilia di tribunali a base provinciale, in dispregio del principio statutario di soppressione delle provincie in Sicilia. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(6629)

« CARTIA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro delle poste e delle telecomunicazioni, per conoscere perché non si siano ancora iniziati i lavori relativi all'ampliamento della rete telefonica urbana di Potenza e se non ritenga d'intervenire per rimuovere gli ostacoli che impediscono l'attuazione dei necessari impianti. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(6630)

« MAROTTA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i ministri dell'agricoltura e dei lavori pubblici, per conoscere quali provvedimenti siano stati presi o s'intenda prendere a seguito dei gravissimi danni provocati dalle recenti alluvioni nella zona di Castrocuoco (comune di Maratea, provincia di Potenza), ove la piena del fiume Noce ha determinato la rottura dell'argine provvisorio costruito lo scorso anno e completato la rovina di quei terreni che il sacrificio di varie generazioni di contadini aveva redenti.

« In particolare l'interrogante chiede di conoscere se non si ritenga d'intervenire subito, con dei soccorsi di urgenza, anche nella predetta zona e quindi disporre per le opere definitive di arginamento del fiume e di sistemazione dei terreni danneggiati, secondo i programmi già da tempo predisposti. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(6631)

« MAROTTA ».

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 15 NOVEMBRE 1951.

« I sottoscritti chiedono di interrogare il ministro dei lavori pubblici, per conoscere quali provvedimenti intenda prendere, dopo l'esecuzione del primo lotto di lavori per l'importo di lire 80.000.000 per le arginature del fiume Marecchia, perché i lavori siano proseguiti al fine di salvaguardare le opere già costruite, per completare la difesa e la valorizzazione di una vasta zona di terreni, e per dare lavoro ai numerosi disoccupati. (*Gli interroganti chiedono la risposta scritta*).

(6632)

« REALI, RICCI GIUSEPPE ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare i ministri dell'industria e commercio, delle finanze, *ad interim* del tesoro e del lavoro e previdenza sociale, per sapere se non ritengano opportuno invitare i dirigenti dell'I.N.A. a studiare con urgenza la possibilità di una sistemazione definitiva nei ruoli dell'istituto del personale avventizio assunto per la liquidazione delle polizze pro-combattenti.

« E se non ritengano necessario evitare che detto personale, composto di sessantanove unità, in massima parte invalidi, ex combattenti, capi famiglia e orfani, dopo quattro anni di lodevole servizio prestato alle dipendenze dell'I.N.A., ne venga estromesso con gravissime conseguenze. (*Gli interroganti chiedono la risposta scritta*).

(6633) « CACCURI, LARUSSA, GIUNTOLI GRAZIA, MONTINI, TROISI, TURNATURI, CERAVOLO, MAROTTA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del lavoro e della previdenza sociale, per conoscere le ragioni per le quali il programma I.N.A.-Casa per il comune di Sapri (Salerno), fortemente sinistrato, programma cui sono stati destinati 40 milioni di lire per il primo anno, 19 milioni per il secondo anno e 45 milioni da utilizzarsi nel quadriennio 1952-55, non ha avuto finora alcun inizio di esecuzione, e ciò con grave danno del ceto impiegatizio e dei numerosi disoccupati di quell'importante e popoloso centro; e per sapere se non ritenga opportuno ed urgente accogliere il voto espresso dal consiglio comunale della predetta città nella tornata del 1° novembre 1951, perché venga attribuita al ripetuto comune, che ha attrezzatura tecnica sufficiente allo scopo, la prerogativa di ente appaltante dei lavori di che trattasi. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(6634)

« RESCIGNO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro di grazia e giustizia, per sapere se rispondono ad esattezza i fatti esposti nella lettera inviata dal dottor Settimio Forestieri di Cosenza e riportata dal periodico *Vita notarile* di Palermo nel n. 12, del 15-31 ottobre 1951, fatti relativi al concorso in atto a 500 posti di notaio; e per conoscere, in caso affermativo, i provvedimenti che conseguentemente ha adottati o intende adottare. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(6635)

« RESCIGNO ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare il ministro della marina mercantile, per sapere se, nel quadro del riordinamento dei servizi marittimi locali è previsto — siccome richiedono i giusti interessi commerciali, agricoli e turistici della costiera amalfitana — il completo ripristino della linea marittima Salerno-Amalfi e viceversa, il cui esercizio, già esplicito dalla Società partenopea con sovvenzione dello Stato, sospeso a causa della seconda guerra mondiale, trovasi ripreso per il solo periodo estivo. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(6636)

« RESCIGNO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i ministri *ad interim* del tesoro e dell'agricoltura e foreste, per conoscere come intendono provvedere per affrettare la liquidazione di quanto ancora dovuto dallo Stato agli ex dipendenti della U.N.S.E.A., la maggior parte dei quali, privi di mezzi, si trovano in condizioni di estremo disagio. L'interrogante fa presente che il ministro del tesoro, il 4 luglio 1951, con risposta scritta ad analogo sua precedente interrogazione, rispondeva che « sulla particolare questione di cui trattasi ebbe a richiamare — tramite il Ministero dell'agricoltura e delle foreste — la viva attenzione del commissario liquidatore dell'U.N.S.E.A., al quale spetta, a norma delle disposizioni contenute nella legge 22 febbraio 1951, n. 64, concernente la soppressione dell'ufficio predetto, il compito di provvedere alla sistemazione di tutte le questioni conseguenti alla soppressione stessa » e che, secondo notizie allora pervenute al Ministero, « le operazioni di liquidazione si vanno svolgendo gradualmente in relazione alle disponibilità finanziarie — 5 miliardi — già concesse al soppresso ente con la precitata legge n. 64 ed a quelle ulteriormente autorizzate a carico del bilancio dello Stato con provvedimento in corso e per complessive lire 5 miliardi.

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 15 NOVEMBRE 1951

« L'interrogante chiede di sapere le ragioni per le quali, dopo tali assicurazioni del Ministro del tesoro, gli ex dipendenti dell'U.N.S.E.A. non abbiano ancora avuto l'integrale soddisfacimento delle loro competenze. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).
(6637) « POLANO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro *ad interim* del tesoro, per conoscere se agli ufficiali giudiziari in pensione non debba esser corrisposto l'aumento del 10 per cento concesso a suo tempo agli altri pensionati statali; e, nell'affermativa, per quale ragione il provvedimento non sia stato ancora esteso a detta categoria, o se, per estenderlo, occorra un provvedimento speciale. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).
(6638) « POLANO ».

« Il sottoscritto chiede di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri, per conoscere — considerata l'importanza che lo sport ha assunto nella vita anche nel nostro paese e considerato che le manifestazioni sportive sono espressione di sano agonismo; visti i risultati negativi che si hanno nei vari rami dello sport nazionale, da quando lo sport medesimo è divenuto una specie d'industria, di mercato e di mestiere, nei quali, creando falsi divismi, si fanno roteare decine e centinaia di milioni; osservato che gli ingaggi di stranieri contribuiscono ad una grave depressione del senso sportivo nazionale e ad un depauperamento della preparazione e specializzazione tecnica degli atleti italiani — quali direttive di politica sportiva intenda perseguire per ridare allo sport nazionale, nelle organizzazioni, nei dirigenti e negli atleti un maggior senso di responsabilità e per garantire alla partecipazione italiana nelle competizioni internazionali, uno spirito agonistico e una dignità maggiore.
(654) « SAGGIN ».

« Il sottoscritto chiede di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri e il ministro dell'industria e commercio, per conoscere se intendano emettere provvedimenti per alleviare l'attuale condizione di depressione dell'industria meridionale, e precisamente:

1°) effettuare un diligente controllo perché sia sostanzialmente, e non solo formalmente, applicata da tutte le amministrazioni statali la legge 6 ottobre 1950, n. 835, che at-

tribuisce alla industria del Sud il quinto delle commesse;

2°) intervenire perché il consiglio di amministrazione della Cassa del Mezzogiorno, nell'affidare lavori, imponga alle ditte appaltatrici che si servano di materiali prodotti dalle industrie meridionali;

3°) per quanto si riferisce alla industrializzazione del Mezzogiorno: a) predisporre norme che estendano le provvidenze di cui al decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1598, e alla legge 29 dicembre 1948, n. 1482, in modo che si abbia un finanziamento anche per il credito di esercizio delle aziende; b) provvedere con assoluta urgenza, in riguardo soprattutto ai bisogni della piccola e media industria, al versamento dei 10 miliardi di cui alla legge 9 maggio 1950, n. 261, e alla autorizzazione alla assegnazione da parte del credito industriale del Banco di Napoli, dei fondi raccolti mediante l'emissione di obbligazioni, effettuata in virtù della stessa legge.
(655)

« CASERTA ».

« Il sottoscritto chiede d'interpellare il ministro dei lavori pubblici, sulla mancata esecuzione dei lavori promessi dai membri del Governo fin dall'epoca della disastrosa alluvione del settembre 1948 nella zona del Nizese per lo straripamento delle acque del torrente Belbo; lavori intesi a regolarizzare a monte il deflusso delle acque ed a ripristinare l'alveo del torrente.

« Sulla mancata assegnazione di fondi atti a consentire, almeno, l'esecuzione di lavori di arginatura e ripari ai corsi d'acqua dell'Astigiano progettati dal Genio civile di Asti, che avrebbero per lo meno limitato i gravi danni arrecati alle abitazioni e alle campagne di diversi comuni dalle ripetute alluvioni verificatesi parecchie volte dal 1948 in poi, fino alla recente del 10-11 novembre.

« Sui provvedimenti che intende prendere per l'esecuzione d'urgenza dei lavori necessari ad evitare ulteriori disastri.
(656) « TORRETTA ».

PRESIDENTE. Le interrogazioni testè lette saranno iscritte all'ordine del giorno e svolte al loro turno, trasmettendosi ai ministri competenti quelle per le quali si chiede la risposta scritta.

Così pure le interpellanze saranno iscritte all'ordine del giorno, qualora i ministri interessati non vi si oppongano nel termine regolamentare.

La seduta termina alle 20,10.

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 15 NOVEMBRE 1951

*Ordine del giorno per le sedute di domani.**Alle ore 10,30:**Svolgimento di interpellanze e interrogazioni sull'Istituto nazionale delle assicurazioni.**Alle ore 16:**1. — Seguìto della discussione del disegno di legge:*Costituzione e funzionamento degli organi regionali. (*Urgenza*). (214). — *Relatori*: Migliori, Lucifredi, Resta e Russo Carlo.*2. — Seconda deliberazione sulla proposta di legge costituzionale:*LEONE ed altri: Norme integrative della Costituzione concernenti la Corte costituzionale. (1292-*bis*).*3. — Discussione dei disegni di legge:*Modifiche alle autorizzazioni di spesa di cui alla legge 15 luglio 1950, n. 576, che approva lo stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio 1950-51. (2009). — *Relatore* Ferreri;Organici degli ufficiali dell'Esercito e limiti di età per la cessazione dal servizio permanente. (*Approvato dalla IV Commissione permanente del Senato*). (2049). — *Relatore* Codacci Pisanelli.*4. — Discussione della proposta d'inchiesta parlamentare:*TREMELLONI ed altri: Inchiesta parlamentare sulla disoccupazione. (1682). — *Relatore* Rapelli.*5. — Discussione dei disegni di legge:*Norme per l'elezione dei Consigli regionali. (986). — *Relatori*: Lucifredi, per la maggioranza, e Vigorelli, di minoranza;Ratifica dell'Accordo in materia di emigrazione concluso a Buenos Aires, tra l'Italia e l'Argentina, il 26 gennaio 1948. (*Approvato dal Senato*). (513). — *Relatore* Repossi.*6. — Discussione delle proposte di legge:*COLI: Norme per la rivalutazione delle rendite vitalizie in denaro. (766). — *Relatore* Lecciso;Senatore ITALIA: Istituzione della Cassa nazionale di previdenza e di assistenza a favore degli avvocati e dei procuratori. (*Approvata dalla II Commissione permanente del Senato*). (1530). — *Relatori* Riccio e Amatucci.*7. — Seguìto della discussione del disegno di legge:*Riordinamento del Tribunale supremo militare. (248). — *Relatori*: Leone Giovanni e Carignani.*8. — Seguìto dello svolgimento di interpellanze e interrogazioni sulla riforma agraria.**9. — Seguìto della discussione della mozione degli onorevoli Laconi ed altri.**10. — Svolgimento della mozione degli onorevoli Pieraccini ed altri.*

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO DEI RESOCONTI

Dott. GIOVANNI ROMANELLI

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI